

XXXIX.

TORNATA DEL 30 APRILE 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Congedi — Giuramento del Senatore Palmieri — Seguito della discussione del progetto di legge per disposizioni penali sopra gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero — Discorsi: in merito, del Senatore Borgatti, e del Senatore Airenti, contro il progetto — Parole del Senatore Amari per fatto personale, a cui risponde il Senatore Airenti — Discorso del Senatore Cannizzaro in favore del progetto e del Senatore Caracciolo di Bella in merito.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Interno e più tardi interviene il Ministro degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo di un mese i Senatori Sylos-Labini e Notta per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

Giuramento del Senatore Palmieri.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato il nuovo Senatore, prof. Luigi Palmieri, prego i signori Senatori Cannizzaro e Lauria a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(È introdotto nell'aula il nuovo Senatore Palmieri, il quale presta giuramento secondo la formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole prof. Palmieri del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

Ha la parola per parlare in merito l'onorevole Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Signori Senatori. Io fui della maggioranza che in Senato recò il voto favorevole agli articoli del progetto del nuovo Codice penale, i quali, per molta parte, corrispondono a quelli contenuti nel presente progetto di legge. Se il Senato me lo permette, io amerei di riassumere primamente le ragioni di quella deliberazione, e di richiamare alla memoria di noi tutti qualche circostanza importante che si riferisce a quello dei detti articoli, che si dice corrispondente all'articolo primo del progetto ora in discussione.

Ciò mi servirà inoltre onde potere viemmeglio dimostrare, che per le stesse gravissime considerazioni della dotta ed elaborata Relazione della maggioranza dell'Ufficio Centrale, noi non possiamo allo stato delle cose accettare l'ordine

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

del giorno che la maggioranza stessa ci ha proposto come conclusione della sua Relazione.

Se il Senato avrà la longanime pazienza di ascoltarmi fino alla fine, e se io avrò la fortuna di esprimere i miei concetti con chiarezza e precisione, nutro fiducia di arrivare a conclusioni che possano essere accettate ad un tempo dagli onorandi personaggi, ond'è composta la maggioranza dell'Ufficio Centrale, e dall'egregio Ministro Guardasigilli. E tanto più io mi affido in ciò, per un telegramma or ora ricevuto da uno degli stessi onorevoli membri della maggioranza dell'Ufficio Centrale, il quale, essendo stato finora assente per motivi di salute, annunzia il suo prossimo arrivo e prega l'on. nostro signor Presidente a volerlo inscrivere per parlare in merito nella discussione generale, ed anche sull'articolo 1° del progetto di legge.

Quando adunque, discutendosi in Senato, nel marzo del 1875, il progetto del nuovo Codice penale, la discussione toccò gli articoli contenuti sotto la medesima rubrica ond'è intitolato il progetto di legge, che ora discutiamo, un giureconsulto, che appartiene a questo insigne Consesso, distinto per grande dottrina e per ingegno sottilissimo, pur ammettendo, in massima, e in un ordine suo proprio d'idee, quegli articoli, trasse in campo la celebre formula cavouriana della *libera Chiesa in libero Stato*; forse per significare che il maggior rispetto alla libertà della Chiesa non poteva essere di impedimento al potere civile onde statuire su questa materia.

Sebbene ciò sia elementare, e non fosse da alcuno messo in dubbio, e anzi si riconoscesse da tutti fuori di luogo affatto l'invocare a proposito di questi articoli la troppo usata e troppo abusata formola: *Libera Chiesa in libero Stato*; tuttavia fino a quel punto nulla io avrei avuto a ridire.

Ma egli andò più oltre: alludendo ad una memorabile discussione, che ebbe luogo alla Camera dei Deputati, nel luglio del 1867, [per il progetto di legge sull'asse ecclesiastico, che poi divenne la legge del 15 agosto 1867, e per l'interpellanza mossa in quella medesima occasione sulla questione romana, sulla così detta *missione Tonello* e sopra quel famoso progetto di legge della *Libertà della Chiesa*, presentato alla Camera dei Deputati nella tor-

nata del 17 gennaio 1876 dal Ministero, presieduto dal barone Ricasoli; egli, il dotto giureconsulto, sentenziò che la formola *Libera Chiesa in libero Stato* fosse stata interpretata in senso troppo assoluto, nel senso cioè di una *troppa libertà*, da me, dal Ministero a cui ebbi l'onore di appartenere, e da quella parte della Camera dei Deputati, che aveva prestato il suo autorevole appoggio alle cose da me dette in quelle ed in altre circostanze successive.

Comprenderà il Senato, che a questa inaspettata e gratuita asserzione, io non potevo, nè doveva tacere; poichè non si trattava tanto di me, quanto del Ministero Ricasoli del 1867 e d'una parte distinta del Parlamento. Sorsi pertanto, e, mio malgrado, fui tratto a fare quello che a me meno di ogni altro può convenirsi in questa autorevolissima Assemblea, parlar di me e delle mie opinioni personali.

Però, consentendolo assai benevolmente il Senato, come spero vorrà consentirlo anche adesso, dopo aver dichiarato che nella discussione della legge del 13 maggio 1871, conosciuta comunemente col titolo di *Legge delle guarentigie*, non sempre io aveva potuto seguire, come risulta dalle tornate della Camera dei Deputati del 3 febbraio e 15 marzo 1871, la grande maggioranza, che allora applaudiva, e che votò giustamente quella legge; così io mi feci a riassumere succintamente e per sommi capi la opinione da me sostenuta nell'accennata circostanza del 1867, ed in altre successive, e dentro e fuori del Parlamento, dicendo: che, per coloro che abbiano un concetto preciso, determinato, concreto della libertà, presa questa parola in senso giuridico. (E qui domando perdono al Senato, se tocco di volo cose elementari. Ma io credo che, in un'occasione solenne come questa, sia opportuno di riaffermare quei principj di diritto pubblico, che furono una delle gloriose conquiste del nostro risorgimento nazionale. D'altronde questa benedetta libertà della Chiesa è intesa in tanti e così diversi, e così contraddittorii modi, che ogni volta che anche io mi stimi in debito di parlarne, comincio sempre dal dichiarare preliminarmente quel che io intenda per *libertà della Chiesa*, non già per dare lezioni agli altri, che sono in grado di darne a me, ma per evitare il pericolo di essere frainteso come più e più volte mi è avvenuto). Chiudo la parentesi e ri-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

torno là dove mi fermai, ripetendo: che per coloro, che abbiano un concetto esatto, preciso, determinato, concreto della libertà, presa questa parola in senso giuridico, la formola *libera Chiesa in libero Stato* non potrà mai significare nè il *troppo* nè il *poco*; chè in materia di libertà il troppo è licenza, il poco è servitù: in termini migliori, la celebre formola non potrà mai significare, sia per la Chiesa, sia per qualunque altra comunità od associazione, religiosa o civile, nè la licenza, nè il privilegio di non osservare le leggi dello Stato, di ledere il diritto e la libertà altrui, di turbare l'ordine pubblico: che la libertà, sia che si consideri in relazione alle singole persone, o alle persone collettive, agli individui cioè, od alle associazioni o corporazioni, non è una concessione dello Stato, non è una creazione della legge, è una facoltà, un diritto naturale, il quale, in quanto si eserciti in questo grande consorzio che si chiama Stato, può e deve essere circoscritto, e regolato dalla legge, per quel tanto però che sia strettamente indispensabile all'esercizio ed al rispetto del diritto e della libertà altrui ed al mantenimento dell'ordine pubblico: che ogni libertà, compresa quella della Chiesa, compresa perfino quella di coscienza, che è la più preziosa di tutte, *la madre feconda di tutte le libertà*, per usare le espressioni felici dell'onor. Guardasigilli, quando si estrinsechi in atti o fatti lesivi del diritto e della libertà altrui, o contrarii alle leggi dello Stato, o al mantenimento dell'ordine pubblico, rientra anch'essa nella competenza del giure comune, civile e penale, e può essere oggetto di leggi speciali, ed anche di leggi eccezionali, secondo la gravità dei casi e le circostanze straordinarie di tempi, di luoghi e di persone. Indi soggiungevo, che alla retta applicazione di questa dottrina, importa smettere il vieto concetto delle due società e delle due podestà pubbliche, e considerare la Chiesa non già nella sua universalità giuridica, come essa pretende, e come ammettono i giurisdizionalisti, ma soltanto in quanto essa esiste e si estende nel Regno; e nella forma giuridica di una associazione privata, è compresa anch'essa nelle competenze territoriali dello Stato, al pari d'ogni altra associazione o corporazione; partecipa agli stessi diritti ed agli stessi vantaggi, contra gli obblighi stessi, e i medesimi doveri, sotto l'impero del diritto co-

mune: che questa dottrina, la quale fu stupendamente trattata dall'illustre mio maestro ed amico, Terenzio Mamiani, in un pregiato libro intitolato: *Della teorica della Religione e dello Stato*; che fu la stessa, onde il conte di Cavour, proprio egli medesimo, si fece a spiegare la formola: *Libera Chiesa in libero Stato*, nella memorabile tornata del 27 marzo 1861, con parole le più esatte e precise, sulle quali tante e tante volte io mi sono studiato di richiamare l'attenzione del Parlamento in questa e nell'altra Camera; questa dottrina, dico, ebbe una solenne conferma nell'articolo 17 della legge così detta delle *guarentigie*. Del quale articolo fece, durante la discussione di quella legge, un commento autorevole l'onorevole Deputato Mancini, con parole di cui m'importa, per questa e per altre occasioni future, prendere atto. E però prego il Senato a permettermi di leggerle testualmente.

Così si esprimeva l'illustre Deputato nella tornata della Camera elettiva del 28 gennaio 1871:

« I concetti dominanti dell'articolo 17 dovrebbero essere i seguenti :

« Sieno pure abolite tutte le istituzioni preventive. Tale è il carattere delle libertà moderne, che in ogni ramo dell'attività sociale si vanno sopprimendo *le istituzioni preventive, che spesso inceppano ed impediscono l'esercizio della libertà*. Si lasci a questa intera la sua responsabilità, per chiederle più tardi rigida ragione dell'abuso che se ne faccia. Ed in questo senso soltanto *noi vi abbandoniamo volentieri le istituzioni secolari del regio exequatur, del placet e dell'appello per abuso delle autorità ecclesiastiche, e di tutti quegli assenti governativi che erano adoprati come cautele preventive*.

« Ma un altro concetto predominante (egli soggiungeva) deve essere che, se si aboliscono le cautele preventive, tanto più noi dobbiamo, con una disposizione generale, riferibile a tutte le disposizioni della legge medesima, provvedere alla sicurezza dello Stato, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla incolumità, all'osservanza, al rispetto delle nostre leggi civili e penali. Per tal modo, piena ed illimitata sarà la libertà che si lascia alla Chiesa, COME A QUALUNQUE PRIVATO INDIVIDUO OD ASSOCIAZIONE, ma sotto quella responsabilità dalla quale NES-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

SUN CITTADINO E NESSUNA PRIVATA ASSOCIAZIONE possono sottrarsi, cioè di non attentare all'ordine pubblico, di non compromettere la sicurezza e la tranquillità del paese, di rispettare ed osservare le leggi dello Stato. Ed io vi propongo di dire ai Tribunali: voi non dovete desumere il criterio delle vostre decisioni in quest'ardua e delicata materia dal VOSTRO OSCILLANTE E MUTABILE DISCREZIONALE APPREZZAMENTO. In tutti gli atti e provvedimenti ecclesiastici, voi ricercherete se vi è nulla che offenda la sicurezza, il buon ordine e la tranquillità pubblica. Se rispondete di sì, vi sono le leggi civili e le leggi penali dello Stato che vi provvederanno. »

E quando la discussione fu aperta più particolarmente sul detto articolo 17, egli ritornò sugli stessi concetti, e con precisione anche maggiore, nella tornata della Camera medesima, del 18 marzo 1871, diceva: « Che la Chiesa PER IL DETTO ARTICOLO VENIVA AD ESSERE PAREGGIATA AD UN' ASSOCIAZIONE PRIVATA; » che « la società religiosa sarebbe libera nel suo INTERNO ordinamento di regolare i propri rapporti DI ORDINE PURAMENTE SPIRITUALE; ed in tale materia, per ciò che riguarda IL MERITO DEI SUOI ATTI E PROVVEDIMENTI LO STATO NULLA AVREBBE AD OSSERVARE; » che « quando venisse ad offendere le leggi dello Stato e l'ordine pubblico od a ledere i diritti dei cittadini, sorgerebbe immediatamente la competenza dei Tribunali ordinari, regolata dal diritto comune civile e penale. » E concludeva:

« In tal modo l'articolo 17 rappresenta UN SISTEMA COMPLETO E SEMPLICISSIMO per regolare i rapporti dello Stato e la competenza dell'autorità giudiziaria verso la società religiosa. » Precisamente al modo istesso onde anch'io, certo con minore autorità ed efficacia, ma non con minore convinzione, nella tornata del 9 luglio 1867, mi feci a difendere alla Camera dei Deputati quel tanto contrastato e censurato articolo terzo del progetto del Ministero Ricasoli; articolo che, essendo anch'esso rivolto a precisare le competenze dello Stato nell'esercizio della giurisdizione civile e penale, in materia spirituale e disciplinare, trovò una splendida difesa, ed un'autorevole giustificazione nell'articolo 17 della legge delle *guarentigie*, dove fu riprodotto quasi letteralmente.

E perchè non si creda che io rivendichi an-

che in questa occasione la giustizia dovuta all'articolo terzo del progetto di legge del Ministro Ricasoli per mera ragione mia personale, dichiaro che tutto il merito di quell'importantissimo articolo, in cui, come affermò giustamente l'onorevole Mancini, si contiene un sistema COMPLETO E SEMPLICISSIMO per regolare le relazioni della Chiesa e dello Stato, è dovuto all'illustre nostro Collega Senatore Scialoja, il quale faceva parte con me del Ministero Ricasoli.

E poichè a questo punto, e principalmente sul concetto della *Chiesa pareggiata ad una associazione privata e sottoposta al diritto comune ed alle leggi generali dello Stato*, opponevano allora ed oppongono tuttavia, sdegnosamente, i giurisdizionalisti, che se per una finzione giuridica si può considerare la Chiesa solo in quanto è dessa compresa nel territorio del Regno, è però un fatto che essa estende le sue diramazioni ed influenze in tutte le parti del mondo, e che specialmente, dopo l'ultima definizione dogmatica, è potentemente accentrata nel Vaticano, e dispone di grandi e pericolosi mezzi; laonde sarebbe follia, essi dicono, lo sperare di contenerla nei debiti limiti, per virtù del diritto comune e delle leggi generali dello Stato; così a questa obiezione io rispondeva allora, e ripeto adesso, che se il diritto comune, se le leggi generali esistenti non bastano, niente può impedire allo Stato di fare nuove leggi, di ricorrere a leggi speciali, ed anche a leggi eccezionali, se una vera e suprema necessità lo richiedesse. E qui però io mi affrettava tosto a soggiungere: « Fortunatamente noi abbiamo potuto fin qui tenerci lontani da questi estremi rimedi. Laonde la nostra moderazione, messa a confronto colle esorbitanze della reazione clericale, ha indotto il mondo civile e la parte ragionevole del cattolicesimo medesimo a riconoscere e confessare che la ragione è da parte nostra; e ci siamo procacciati un'autorità e una forza, che sicuramente non avremmo potuto conseguire in altro modo, nè certamente col sistema vagheggiato da taluni, ammiratori della così detta *politica ecclesiastica della Prussia*. » Indi a questo punto mi esprimevo così:

« Sono anch'io un ammiratore della Prussia, di quel forte e saggio paese, e dell'uomo di Stato a cui, come al compianto statista piemontese, sono in gran parte dovuti i successi

portentosi dell'unità nazionale nell'uno e nell'altro dei rispettivi paesi. Ma non posso dissimulare la differenza grandissima che passa fra le due nazioni e i due Stati riguardo alla questione ecclesiastica; come importa pure avere presente, che lo stesso statista prussiano, in una memorabile discussione parlamentare, dichiarò anch'egli, e ne ho conservata memoria precisa, che le leggi da lui proposte dovevano considerarsi unicamente come un mezzo straordinario ed eccezionale di difesa, il quale sarebbe cessato tosto che le cose fossero rientrate nello stato normale, e si potesse anche colà adottare il *principio di libertà e di separazione fra Chiesa e Stato.* »

È in cotai modo che nella tornata dell'11 marzo 1875, avendo l'onore di parlare in Senato, io chiudeva il riassunto della dottrina da noi applicata nelle relazioni della Chiesa e dello Stato. Ed ora sono lieto di potere aggiungere che in occasione della discussione di questo stesso progetto di legge di cui ora ci occupiamo, nell'altro ramo del Parlamento, Ministero e Commissione vennero anch'essi concordi nelle seguenti conclusioni, delle quali pure importa prendere atto; e spero perciò che il Senato mi perdonerà se leggo testualmente anche queste:

« Ci asteniamo a disegno (così nella dotta Relazione della Commissione della Camera dei Deputati) dal riferire il sistema di penalità per simiglianti abusi introdotto nelle leggi confessionali della Prussia, imitato ben anche da altri Stati della Confederazione, PERCHÈ RESTI DIMOSTRATO NON ESSERE QUELLI I MODELLI DAI QUALI LA LEGISLAZIONE ITALIANA INTENDE TRARRE LE SUE DISPOSIZIONI ATTESA LA PROFONDA DIVERSITÀ DI PRINCIPI ONDE È INFORMATO IL NOSTRO DIRITTO PUBBLICO ECCLESIASTICO. »

E altrove a più riprese, nel corso della discussione, Commissione e Ministero concordi si esprimevano: « Noi dichiariamo di ripudiare il sistema di *prevenzione*, come quello che legittimerebbe il sospetto di voler esercitare un illegittimo dominio sopra l'autorità ecclesiastica, e di aborrire da un sistema di politica ecclesiastica aggressiva e sistematicamente ostile alla Chiesa ed ai suoi Ministri. » (1)

(1) Relazione presentata alla Camera dei Deputati nella tornata del 25 novembre 1876, tornata della Camera stessa, dei 20 gennaio 1877.

Non credo che qui siavi alcuno, il quale abbia a ridire sulla dottrina che ho avuto l'onore di venire esponendo riassuntivamente e per sommi capi. La quale è ad un tempo la gloriosa tradizione, onde noi, maravigliando il mondo, di successo in successo, da Torino a Firenze, e da Firenze siamo venuti a Roma, vi restiamo e vi rimarremo finché non ci manchino il senno, e quel sentimento di giustizia non disgiunto da prudente *longanimità*, che è (come diceva testè un dotto straniero amico d'Italia, in un suo libro, intitolato: « L'Italia presente giudicata da un Inglese ») è una prerogativa speciale del Governo italiano, per la quale esso ha superato difficoltà che sembravano insuperabili, e finirà col trionfare di tutti gli ostacoli, e delle ultime mene della reazione clericale.

Premesso tutto ciò, vediamo ora se fra gli articoli votati dal Senato nel 1875, ve ne sia alcuno che contraddica la esposta dottrina. Se si eccettui l'art. 219, il quale contempla il caso di un ministro di un culto che, abusando di atti del proprio ministero, turbi la coscienza pubblica e la pace delle famiglie, gli altri in sostanza non sono che la riproduzione della legge del 5 gennaio 1871, fatta conformemente allo spirito ed ai fini della legge delle *guarentigie*. Ma anche l'art. 219 non era una novità del tutto. Una disposizione analoga era contenuta nell'art. 268 del Codice penale del 1859, in una forma veramente esorbitante e pericolosa. Imperocché ivi era contemplato il caso del ministro di un culto che turba la coscienza pubblica e la pace delle famiglie coll' *indebito rifiuto dei propri uffici*. Locchè però, si badi bene, non significherebbe tutto quello che teme a proposito dell'art. 1° del progetto in discussione l'illustre Relatore dell'Ufficio Centrale.

Voglio dire che quand'anche si ammettesse, come non si può ammettere, che l'art. 1° dell'attuale progetto di legge fosse in tutto e per tutto equivalente all'art. 268 del Codice penale del 1859, non ne deriverebbe per ciò che « *potessero esser punibili gli atti spirituali, ed il diniego dei sacramenti, anche solo privati, cominciando dal confessionale* » come si esprime il lodato Relatore; ma ne deriverebbe invece che il magistrato, incaricato di interpretare ed applicare una cotale disposizione di legge, non solo dovrebbe conoscere degli *effetti giuridici*

degli *atti spirituali* e del *diniego dei sacramenti*, chè ciò sarebbe nelle sue competenze, per i principî del nostro diritto pubblico, confermati dall'art. 17 della legge delle *guarentigie*; ma dovrebbe inoltre giudicare del merito *INTRINSECO* degli atti spirituali e del *diniego dei sacramenti*, e decidere se quegli atti spirituali furono *REGOLARI OD IRREGOLARI*; se il rifiuto dei sacramenti fu *DEBITO O INDEBITO*. E sta in ciò veramente l'esorbitanza dell'art. 268 del Codice penale del 1859; imperocchè per esso non solo il magistrato potrebbe, ma **DOVREBBE** varcare i confini che i principî del nostro diritto pubblico, e l'art. 17 della legge delle *guarentigie* hanno tracciati alla competenza dello Stato, nell'esercizio della giurisdizione civile e penale in *MATERIA SPIRITUALE E DISCIPLINARE*.

Nè si opponga, come taluni hanno opposto, e oppongono (forse per giustificarsi in cuor loro di avere inconsciamente più e più volte approvato col Codice penale l'articolo 268 in esso contenuto) che quel Codice emanò dai pieni poteri, nè fu mai votato dal Parlamento; essendo cosa troppo nota che indi a quel tempo il Codice penale del 1859 si venne successivamente promulgando in tutte le provincie del Regno; e che anzi alla Toscana fu esteso l'articolo 268, insieme ai due successivi, con legge speciale, alla presente consimile; quella del 5 luglio 1860, discussa e votata nei due rami del Parlamento. E poco importa il dire, come si dice nella Relazione dell'Ufficio Centrale, che ciò fosse fatto per bisogno di unificazione; chè il bisogno vero di unificazione era di abolire il patibolo o di estenderlo a tutte indistintamente le provincie del Regno.

Eguualmente poco importa il dire, come pure si dice nella lodata Relazione dell'Ufficio Centrale, che la detta legge del 5 luglio 1860 « non fosse approvata, se non fatta *ampia riserva*, e *collo studio di mantenerle il carattere di uno speciale* » poichè tutto questo si potrebbe fare anche per la legge presente, quando venisse approvata.

D'altronde, o Signori, cotali riserve e dichiarazioni non alterano punto i fatti, i quali restano sempre gli stessi. E cioè, che l'articolo 268 fu esteso alla Toscana con legge speciale; che questa legge fu discussa e votata dai due rami del Parlamento; che allora erano al potere

il conte di Cavour e gli uomini onorandi e benemeriti seguaci della sua politica liberale; che le condizioni politiche della Toscana, riguardo alla condotta del clero, non erano allora diverse dalle presenti; che allora più che adesso era fondata la speranza di avere presto un Codice penale unico per tutto il Regno.

Ma, mentre per debito di imparzialità io rilevo questi fatti, debbo, egualmente per debito d'imparzialità, rilevare che l'esperienza fatta dell'articolo 268, almeno nelle provincie alle quali io ho l'onore di appartenere, non fu tale da raccomandarne la conservazione.

Furono bensì tentati alcuni processi per ordine del Governo; ma l'effetto prodotto nelle popolazioni persuase il Governo stesso, che non era quella la via da seguire. E il primo a persuadersene fu il conte di Cavour; e potrei in conferma di ciò citare qualche fatto privato, qualche circostanza, per la quale si renderebbe viepiù palese che il conte di Cavour non aveva solo un concetto preciso e concreto della libertà; egli ne aveva il sentimento, e lo praticava costantemente.

I motivi poi che furono addotti, e che sono stati raccolti nella Relazione dell'Ufficio Centrale, onde giustificare l'*omissione* dell'articolo 268 nella legge del 5 giugno 1871, non sono esatti, anzi dirò francamente che non sono quelli i veri motivi. Imperocchè i principî della legge delle *guarentigie*, in omaggio ai quali si dice che venne abbandonato quell'articolo, non erano nuovi; essi erano già stati acquistati da molto tempo al nostro diritto pubblico e alla nostra legislazione. E lo prova la legge del 5 luglio 1854, opera di uno dei fautori più autorevoli, più costanti, più benemeriti delle nostre libertà costituzionali, l'egregio Senatore Boncompagni, che mi compiaccio di vedere fra noi in quest'occasione, come mi augurai di averlo fra noi in un'altra circostanza, nella quale io ben so che egli non avrebbe ricusato il suo autorevole appoggio ad un assunto che ebbi l'onore di sostenere in quest'Aula, in occasione della discussione per la legge sui *confitti di attribuzioni*.

D'altronde, o Signori, non vi era bisogno della legge delle *guarentigie* per accorgersi che nell'articolo 268 del Codice penale del 1859 si conteneva una di quelle disposizioni esorbitanti che possono essere tollerate o subite per

circostanze straordinarie, e come *spedienti*, ma che non possono rimanere fra le disposizioni permanenti del Codice, non dirò di uno Stato libero, ma di uno Stato civile.

Neppure vi era bisogno di possedere Roma per far cessare quella esorbitante disposizione, come sostenne l'altro ieri nel suo importante discorso l'egregio mio amico, Senatore Pantaleoni; chè anzi il possesso di Roma avven- doci costretti a sancire disposizioni speciali per garantire l'indipendenza e la libertà del sommo pontefice e della Santa Sede, tanto più è nel diritto e nel dovere dello Stato di garantire la propria indipendenza e la propria libertà con mezzi repressivi, rispondenti alla necessità e gravità dei casi.

Il vero motivo onde fu tralasciato nella legge del 5 giugno 1871 l'articolo 268 del Codice penale del 1859, ebbi l'onore di dirlo io stesso fino dal 9 luglio 1867, alla Camera dei Deputati. E qui pure dichiaro che mi compiaccio di veder ora confermato autorevolmente il motivo medesimo, quasi con identiche parole, nella Relazione dell'Ufficio Centrale; e cioè che « il principio di libertà, se non è ancora penetrato in tutte le nostre leggi positive e scritte, è però penetrato nei nostri costumi, e soprattutto nel retto senso delle nostre popolazioni. »

Lodevole senza dubbio è il desiderio di giustificare gli errori e gli uomini o i partiti politici, che li hanno commessi, specialmente quando cotali uomini o partiti politici hanno titoli immensi ed incontestabili alla benemerenzza del paese; ma è altrettanto e maggiormente lodevole confessare gli errori, quando cote- sta confessione può servire non di sterile ed immeritata censura del passato, ma di utile ammaestramento per l'avvenire.

Il Ministro Vigliani, profittando anch'egli della esperienza fatta dell'art. 268 del Codice penale del 1859, e volendo pure conservare quella parte dell'articolo, che, a suo giudizio, poteva essere accettata; procacciò con cura diligentissima di formolare la nuova disposizione in modo che non si potesse in verun caso nella sua applicazione correr pericolo di oltrepassare i limiti stabiliti dall'art. 17 della legge delle *guarentigie* nell'esercizio della giurisdizione civile o penale in materia *spirituale o disciplinare*.

Laonde così egli formula il suo articolo, che

nel progetto del Codice era il 216: « Il ministro di un culto che, abusando, *in qualsiasi modo*, degli atti del proprio ministero, turba la coscienza pubblica e la pace delle famiglie, è punito ecc. »

Alla Commissione incaricata dal Senato di riferire sul progetto di Codice penale parve che quelle parole « *in qualsiasi modo* » potessero essere o inutili o pericolose. Quindi d'accordo col Ministro furono tolte, e il Senato votò l'articolo, coll'intelligenza appunto, a cui alludeva ieri l'egregio amico e Collega Senatore Pantaleoni; e cioè che non si intendeva con quest'articolo di riprodurre la disposizione dell'articolo 268 del Codice penale del 1859 relativo all'indebito rifiuto dei sacramenti.

Importa inoltre, o Signori, a giustificazione del Governo e del Senato, tener conto delle apprensioni e dei timori, onde in quel tempo erano generalmente dominati gli animi anche nella parte moderata che sosteneva il Ministero. In conferma di ciò prego il Senato a permettermi di leggere uno squarcio di un notevole articolo che in quei giorni fu pubblicato, sotto il titolo « *Delle relazioni fra la Chiesa e lo Stato* » in uno dei periodici di parte moderata più autorevoli e diffusi.

« È ovvio (così in quell'articolo) che non di rado la forza del diritto e delle armi siasi infranta contro una casta inerme, la quale però, col terrore della vita futura, di cui essa pretende disporre, *trascina dietro di sé le masse inconscie* E LE SPINGE ALL'UOPO ALLE PIÙ SCCELLERATE IMPRESE, ALLE PIÙ ATROCI RAPPRESAGLIE.

« Sarebbe ozioso il citare qui i mille esempi che della OCCULTA O PALESE INFLUENZA del clero ci fornisce la storia; ma è indubitato che, PER LA SUA ORGANIZZAZIONE, PER LA SUA TERRIBILE TEOGONIA, PER LA SUA LIBIDINE D'IMPERO, PEI TERRORI DELLA VITA FUTURA, LA CHIESA CATTOLICA È LA PIÙ FORMIDABILE DI TUTTE LE CHIESE che mai abbiano esistito, e che la perseveranza, l'ENERGIA, e la fermezza soltanto dei Governi laici, potranno, dopo lunga lotta, RIDURRE NEI LIMITI DEL GIUSTO LE PRETESE DI ESSA. »

Quindi si concludeva: « E poichè LA GUERRA CHE SI MUOVE DAI FANATICI SEGUACI DELLA TEOCRAZIA, può assumere, PEL CARATTERE UNIVERSALE DELLA CHIESA CATTOLICA, LE PROPORZIONI, talvolta MINACCIOSE, DI LOTTA INTERNAZIONALE,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

COSÌ IL GOVERNO ITALIANO HA DA ADOTTARE SOLTANTO PER DIVISA IN QUESTA SPINOSA QUESTIONE: GIUSTIZIA ED ENERGIA. »

Non sarò io certo che farò eco a queste esagerate apprensioni ed a questa violenza di linguaggio. Ma tali erano allora generalmente le apprensioni, tale era allora generalmente il linguaggio della stampa periodica più autorevole e diffusa. E questo lo conferma un atto del Governo, un atto ufficiale del Ministero di allora, una circolare del Guardasigilli, in data del 15 febbraio 1865. Eccone i tratti principali: « LA PUBBLICA ATTENZIONE È STATA IN QUESTI GIORNI RICHIAMATA DALLA STAMPA PERIODICA. (Voi vedete, o Signori, che le manifestazioni della pubblica opinione, espresse per organo della *stampa periodica*, erano gravi tanto da richiamare tutta l'attenzione del Governo). « LA PUBBLICA ATTENZIONE È STATA IN QUESTI GIORNI, DALLA STAMPA PERIODICA di questa città, richiamata sul contegno del Governo e de'suoi agenti nell'adempire l'ufficio d'invigilare, reprimere, punire le infrazioni alle leggi che si commettono dal clero nello esercizio delle sue funzioni. Indi è detto (nella circolare) che era « stato supposto che il Governo e gli ufficiali che ne dipendono, spingessero, specialmente in Roma, la tolleranza fino a permettere che IN ALCUNE CHIESE I PREDICATORI IMPUNEMENTE ASSALGANO CON OGNI SORTA DI VITUPERI IL GOVERNO E NE MINACCINO UNA IRREPARABILE CADUTA. » E che « SUPERIORI ECCLESIASTICI ABUSINO DELLA LORO AUTORITÀ CON INGIUSTE PERSECUZIONI CONTRO PARROCHI ED ALTRI ECCLESIASTICI INFERIORI PER MOTIVI POLITICI, CHE OFFENDONO I PIÙ LODEVOLI SENTIMENTI DEL CITTADINO. » Poscia, scolpati il Governo e gli ufficiali suoi dell'accusa di eccessiva tolleranza, la circolare stessa viene con grande precisione manifestando gli intendimenti del Governo, specialmente riguardo alla città di Roma « DOVE LA MAGGIORE LIBERTÀ GARANTITA AL CLERO ESIGE MAGGIORE VIGILANZA E PIÙ ENERGICA REPRESSIONE » E conclude, inculcando ai Procuratori generali di « tenere presente l'ultima disposizione dell'articolo 17 della legge 13 maggio 1871, » del quale la circolare pure reca un commento autorevole e preciso.

Ecco le circostanze, ecco le apprensioni onde fu votato l'articolo 219 del progetto di Codice penale.

In quanto a me, riconoscendo anch'io col Governo, con la Commissione e con la maggioranza del Senato l'opportunità di rendere i mezzi repressivi più vigorosi ed efficaci, dichiarai di accettare, o meglio, di subire il detto articolo 219, ma a queste due condizioni, che si deducono ancora dalla tornata del Senato dell'11 marzo 1875, e sono: che quest'articolo non era equivalente all'articolo 268 del Codice penale del 1859; che non si trattava di mutare indirizzo al nostro diritto pubblico nelle relazioni della Chiesa e dello Stato; nè di entrare in una via diversa da quella che fino allora era stata seguita con successi fortunati e maravigliosi. Se ora mancassero queste due condizioni, od una soltanto, dichiaro francamente che non potrei accettare l'articolo 1 di questo progetto, sebbene ridotto ad una forma che lo rende piuttosto inutile che pericoloso.

Vediamo ora quali e quante siano le differenze che passano fra gli articoli votati dal Senato nel 1875 e gli articoli contenuti nel presente progetto di legge.

Una prima differenza s'incontra subito all'articolo 1, ma in un senso favorevole al medesimo. Imperocchè qui non si tratta più dell'*abuso* in relazione all'*indebito rifiuto*, secondo l'articolo 268 del Codice penale; non si tratta neppure dell'*abuso* in relazione al *turbamento* in genere *della coscienza pubblica e della pace delle famiglie*, conformemente all'articolo del progetto Vigliani, votato dal Senato. Ma si tratta invece dell'*abuso* circoscritto all'*offesa delle istituzioni e delle leggi dello Stato*. E questa differenza è siffattamente importante, che uno degli oppositori più autorevoli ed efficaci dell'articolo 1 del presente progetto, che nominerò per cagione d'onore, l'illustre deputato Peruzzi, in un suo notevole discorso, il quale fece anche in me grandissima impressione, nella tornata del 23 gennaio scorso, ebbe a dichiarare che egli pure « capiva che oggi con la formola che è stata aggiunta sarebbe MOLTO PIÙ circoscritta la disposizione, e PIÙ DIFFICILMENTE messa in essere *la criminalità* » là dove veramente non siavi materia *incriminabile*.

E qui mi affretto a dichiarare che non intendo con ciò di manifestarmi soddisfatto di questo articolo, tanto meno che da una confessione fatta nell'altro ramo del Parlamento dall'ono-

revole Guardasigilli debbo dedurre che neppure egli ne sia soddisfatto.

E infatti, a proposito dell'articolo 219 votato dal Senato, egli dichiarò che ne ricusava la paternità, e che l'aveva accettato soltanto in omaggio alla deliberazione del Senato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per deferenza al Senato.

Senatore BORGATTI. Ma io credo di poterlo assicurare che il Senato sarà ben lieto se egli, peritissimo in queste materie, quando verremo alla discussione dell'articolo primo, saprà suggerire una locuzione che sia di soddisfazione sua e nostra, e valga a determinare con precisione la specie di reato che si vuol colpire; o almeno se vorrà indicare quali sieno i casi contemplati da questo articolo, ai quali non provvedano già le disposizioni generali del diritto penale vigente.

Un'altra differenza, fra gli articoli votati dal Senato e quelli contenuti in questo progetto di legge, è nell'articolo 4, il quale si riferisce alla contravvenzione alle regole degli *exequatur* e dei *placet*, regole che sono tuttavia mantenute in vigore provvisoriamente, circa il possesso delle temporalità.

Ma anche questa disposizione non è nuova; è riprodotta letteralmente dall'articolo 4 della legge del 5 luglio 1854, e dall'articolo 270 del Codice penale del 1859.

Se non che qui si risponde: questa disposizione non fu riprodotta nella legge del 5 giugno 1871, sancita in consonanza dei principî e dei fini della legge delle *garantigie*. Al che replico subito, che questa disposizione fu ommessa nella detta legge del 1871, per due supposizioni che non si sono avverate.

La prima era che la privazione delle temporalità potesse essere una pena sufficiente per indurre l'episcopato ed i parroci ad osservare quelle regole. L'altra era, che si potesse fare sollecitamente la legge voluta dall'articolo 18 della legge sulle *guarentigie*; per la quale debbono cessare le antiche regole preventive dell'*exequatur* e del *placet* per essere sostituite da altre più conformi ai principî del nostro diritto pubblico ed allo spirito della legge delle *guarentigie*.

Per ultimo, a vantaggio di questo progetto, va rilevata, per debito d'imparzialità, un'altra differenza; ed è che in esso non è stata ripro-

dotta una disposizione, la quale fu oggetto di un progetto speciale di legge del Ministro Vigliani. Disposizione, che sotto la rubrica dei « reati commessi dai ministri del culto nell'esercizio del proprio ministero » si riscontra pure nel Codice penale francese, in quello del Belgio, e perfino si ritrovava nel Codice penale napoletano sotto i Borboni, ed era stata riprodotta ancora in un progetto di Codice penale, preparato e stampato sotto il Ministero presieduto dall'onorevole Lanza. Nell'articolo 203 di quel progetto è detto: « Il ministro di un culto, che, fuori del caso di imminente pericolo di morte, procede alla benedizione nuziale, PRIMA CHE SIA STATO CELEBRATO IL MATRIMONIO CIVILE, è punito con la multa da 100 a 500 lire; in caso di recidiva, È PUNITO CON LA DETENZIONE DA DUE GIORNI A TRE MESI. »

Sebbene questa disposizione, quando venne discusso nel Belgio il Codice penale, fosse la sola, tra quelle contenute sotto la detta rubrica, che venisse approvata perfino dal partito clericale nell'una e nell'altra Camera; tuttavia, quando fu pubblicato il progetto Vigliani, se ne commossero grandemente gli animi di alcuni dei fautori più autorevoli e coscienziosi della libertà della Chiesa. Anche allora fu invocata la formola *Libera Chiesa in libero Stato*. In uno scrittarello, da me dato alle stampe in quei giorni, mi studiai di dimostrare che non era invocata a proposito la formola *Libera Chiesa in libero Stato*, e che io avrei capito benissimo come in nome della libertà della Chiesa si domandasse, come io proponeva in quello scrittarello, che siano corrette le formole regolamentari, onde rendere la celebrazione del matrimonio meno dispendiosa, più facile, più accessibile alla parte più bisognosa delle popolazioni, specialmente nelle campagne; ma che non capivo come, in nome della libertà, si possa chiedere che resti inosservata una delle leggi fondamentali dello Stato; che sia fatta facoltà ai cittadini di costituire una famiglia fuori del diritto comune; di empire il Regno di bastardi. E concludevo che la libertà della Chiesa io non l'ho mai intesa e non l'intenderò mai in questo senso.

L'onorevole Guardasigilli, se non erro, confessò nell'altro ramo del Parlamento di non avere riprodotta in questo progetto quella disposizione, perchè da qualche tempo si verifica

un sensibile miglioramento nella condotta dell'Episcopato e dei parrochi a questo riguardo.

Io gli rendo di cuore la dovuta lode, poichè senza una necessità assoluta non si propongono nè si approvano sanzioni penali. Importa però qui pure, sempre per debito di giustizia verso tutti, rilevare che a cotale miglioramento può aver contribuito come salutare minaccia il progetto del Ministro Vigliani; come può avervi contribuito una provvida circolare da lui diramata ai Procuratori generali sotto la data del 18 luglio 1874.

Ma l'onorevole Guardasigilli fece un'altra confessione; egli dichiarò che già da qualche tempo si verificava un miglioramento nella condotta dell'Episcopato e dei parroci, anche riguardo agli *exequatur* e in *placet*. In questo caso egualmente prendo atto di questa confessione, che è degna della lealtà e imparzialità del signor Ministro; e spero che quando saremo alla discussione dell'articolo 4 egli vorrà, non dirò acconsentire alla soppressione dell'articolo, che per ragioni, che esporrò, penso anch'io che debba conservarsi, ma ad un emendamento che proporrò.

In conclusione, a me pare, o Signori, che, tutto ponderato ed apprezzato imparzialmente, ogni differenza fra il progetto di legge ora in discussione ed i progetti antecedenti e le antecedenti disposizioni legislative, prese nel loro insieme, si risolva piuttosto in senso favorevole, che in senso contrario al progetto di legge attuale.

E poichè ogni difficoltà si fa dipendere, e giustamente, dall'art. 1, così, seguendo la genesi onde le disposizioni contenute in questo articolo si vennero successivamente svolgendo, risultano queste due cose:

La difficoltà di trovare una locuzione accettabile; il merito del Ministro e della Camera di averne trovata una, la quale potrà essere respinta perchè inutile, ma non perchè pericolosa.

Nè, ridotto com'è ora l'articolo, io potrei trovare fondato il timore dell'illustre Relatore dell'Ufficio Centrale; e cioè che possa mai avvenire che siano « punibili gli atti spirituali ed il diniego dei sacramenti, anche solo privati, cominciando dalla confessione. »

Infatti, nell'articolo come ora è ridotto, l'*abuso*

dev'essere sempre accompagnato dalla *offesa* di una *istituzione* o di una *legge dello Stato*.

Laonde, oltre la barriera posta alle competenze dello Stato in materia spirituale e disciplinare dall'articolo 17 della legge delle guarantee, fortunatamente noi non abbiamo ancora una istituzione dello Stato, nè una legge, che s'ingerisca dei sacramenti, considerati nella intrinseca loro essenza; e spero che non l'avremo mai; se pure, per grande sventura d'Italia, non prevalgano certe teoriche sugli uffici dello Stato etico, le quali ci condurrebbero, per fil di logica, allo Stato teologo, allo Stato inquisitore; ciò che non potrebbe avvenir mai per questo innocuo ed inconcludente articolo.

Ma ripeto, io non intendo con tutto ciò di approvare fin d'ora l'articolo; ho fatto le mie riserve, e le mantengo, tanto per l'articolo 1, come per l'articolo 4. Intendo bensì che sia solennemente e formalmente stabilito e dichiarato che in questo progetto di legge, esaminato imparzialmente, non vi è niente, proprio niente affatto, che giustifichi l'alzata di scudi della reazione clericale e de' suoi aderenti d'ogni colore, ed il rumore che se n'è fatto e si fa, specialmente in Francia, là dove non è certamente la temperanza e la moderazione in queste materie che noi dobbiamo apprendere; e dove la Chiesa romana non ebbe mai, neppure nei lucidi intervalli in cui fu più largamente favorita e protetta, quella libertà di cui gode, usa ed abusa in Italia.

In questo stato di cose credo che ognuno di noi senta in cuor suo, come e quanto importi alla dignità, all'autorità, all'indipendenza del Governo e del Parlamento italiano, che gli articoli di questo progetto siano guardati in faccia, e discussi con quella serena imparzialità che è abituale al Senato italiano.

Per quanto poi si riferisce più particolarmente al rinvio proposto dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale, io mi permetto, concludendo, di sottoporre tre principali considerazioni al giudizio autorevole del Senato, e alla imparzialità dell'Ufficio Centrale medesimo; e del signor Ministro.

La prima è, che quando il Governo, responsabile dell'osservanza e dell'esecuzione delle leggi, del mantenimento dell'ordine pubblico, e della sicurezza di tutti i cittadini, presenta

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

una legge di questa natura, è dovere del Parlamento di fare una di queste tre cose: o approvare, o correggere, o respingere.

La seconda considerazione è, che il rinvio della discussione degli articoli al Codice penale, equivarrebbe a non discuterli mai; o almeno per tutto il tempo della nostra vita. Ebbi già l'onore di esprimere altre volte in Senato le ragioni di questa mia opinione. Si ha un bel dire, che nel Belgio si studiò e si discusse per molti anni prima di aver un nuovo Codice penale. Ma si dimentica che nel Belgio, intanto che si studiava e discuteva il Codice penale nuovo, ivi ne esisteva un vecchio. Da noi invece non ne esiste, nè un nuovo, nè un vecchio; e di più noi abbiamo una parte del Regno dove è stato tolto il patibolo; ed è pressochè impossibile che i due rami del Parlamento si trovino concordi per rimettervelo; come non è molto probabile che i due rami del Parlamento si trovino concordi per toglierlo dove è conservato tuttavia.

La terza considerazione consiste in ciò. Il Codice penale, come ogni altro Codice, e tutti lo sanno, è dominato dal concetto astratto della immutabilità e perpetuità della legislazione. Onde poi a taluni sembra, e io sono fra questi, che se la codificazione si acconcia mirabilmente, ed è anzi un necessario sussidio alla dogmatica immobilità dei Governi assoluti, mal si addica invece agli Stati liberi, dove la legislazione è perpetuamente mutabile, *perpetue mutabilis*, per usare un motto reciso del sommo Cuiaccio; e in Inghilterra, siccome si osserva acconciamente nella Relazione dell'Ufficio Centrale, la legislazione è mutabile persino nel corso di una medesima sessione parlamentare.

Ora, o Signori, il Codice penale, dominato da questo concetto di immobilità e perpetuità, non concerne soltanto il presente, ma anche l'avvenire della società civile; ed anzi esso considera la società civile nelle sue contingenze ordinarie e permanenti; onde poi alle contingenze straordinarie si provvede con leggi eccezionali, alle transeunti con disposizioni transitorie.

Ciò posto, è indubitato che tra gli articoli di questo progetto due soltanto si possono veramente dir nuovi, in confronto della legislazione vigente: il primo ed il quarto.

In quanto al primo, ammettendo anche l'alternativa dell'Ufficio Centrale, che esso sia o

inutile o pericoloso, ne segue, che se è inutile bisogna respingerlo; se è pericoloso, lo si potrebbe subire, quando veramente una suprema necessità lo richiedesse, in una legge *speciale* od *eccezionale*, che è destinata a scomparire; ma non si rinvia nè regala al Codice penale, che deve rimanere per sempre, e dove esso rimarrebbe soltanto siccome ricordo infausto di uno stato di cose che non può durare.

Riguardo poi all'articolo 4, l'Ufficio Centrale, ossia la maggioranza dell'Ufficio Centrale, ha argomentato in questo modo:

Il signor Ministro ha dichiarato che è imminente la presentazione della legge voluta dall'articolo 18 della legge delle guarentigie, colla quale devono cessare gli *exequatur* e *placet*; e perchè adunque si è proposta questa disposizione?

L'argomento è senza dubbio concludente. Ma in quanto a me, siccome io non desidero, ed ho la franchezza di dirlo pubblicamente, che la legge voluta dall'articolo 18 sia presentata presto e adesso, così preferisco di accettare questa disposizione con una correzione, che proporrò, piuttosto che contribuire col mio voto ad affrettare la presentazione di una legge, che nello stato attuale delle cose, nell'attuale esacerbazione degli animi, non ho fede che potesse riuscire una legge di vera e sapiente libertà.

Dopo questo, spero che il Senato vorrà passare senz'altro alla discussione degli articoli, respingendo l'ordine del giorno proposto dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore AIRENTI.

Senatore AIRENTI. Signori Senatori. Sorgendo a combattere il progetto di legge che ci occupa, sento il bisogno anzitutto di implorare la vostra indulgenza, tanto necessaria a me, oratore inesperto, che per la prima volta ho l'onore di parlare in questo illustre Consesso; quindi di premettere alcune osservazioni.

È costume di non pochi al giorno d'oggi il ritenere quale nemico della patria chi si dichiara seguace del cattolicesimo. Non può darsi errore più grossolano nè più funesto, e sarebbe facile dimostrare il contrario coll'esperienza di 19 secoli. Ma non è mia intenzione di portare la questione sopra questo punto. Affermo solo che, chi è cattolico può essere anche buon cittadino e buono italiano. Il cattolicesimo ispira

nei cuori il santo amore di patria, e l'Italia, questo bel paese che a ragione può dirsi uno splendido sorriso del cielo, è la patria di tutti gl'italiani, i quali tutti indistintamente sono eredi del suo nome e della sua gloria.

Questi sono i sentimenti che agitano l'animo mio, e che ho certo comuni con voi, onorevoli Colleghi, essendo un solo lo scopo a cui tutti tendiamo: la prosperità e la grandezza della patria.

Applicando quest'ordine d'idee all'attuale questione, voi lo sentite, ne deriva la conseguenza che sono persuasi di volere e di cercare il bene della patria, tanto coloro che oppugnano, quanto coloro che sostengono il progetto di legge.

Io lo combatto, perchè lo credo contrario ai grandi interessi della nazione; i miei avversari che lo difendono hanno un'opinione contraria.

È questione di mezzi non di fine. Chi è nel vero? Vediamolo con calma, con dignità, mossi dal sentimento unicamente di compiere un sacro dovere.

Io esaminai attentamente il progetto di legge e vi pensai seriamente sopra; tant'è, mi sono convinto che, mentre si dice modestissimo, esso è invece di una gravità capitale; ho acquistato la certezza che, approvandolo, noi abbassiamo quella bandiera colla quale dell'Italia divisa e serva si è fatta una nazione unita e libera, e ne innalziamo un'altra la quale, essendo diversa, potrebbe anche condurci a risultati contrari.

Forse che mal mi appongo? No, chè i miei dubbi e i miei timori sono confermati dalla storia del risorgimento italiano, la quale ecco ciò che ne insegna.

Stava già per spuntare l'aurora della libertà e del 1848, e lo straniero vagheggiava le mille proverbiali bellezze di questa nostra bellissima patria, e vagheggiandole le ammirava quasi bellezze di persona cui colle sue malie abbia fatata una letargica verga. Qual grazia, ei diceva, quale fierezza, anco istupidite ispirano quelle forme maschie, divine! Chi l'eguaglierebbe? Chi potrebbe vantarsi di signoreggiarla e di possederla ove un soffio dell'antica vita ne ringiovanisse le membra? Intanto, abusando di quel letargico languore, egli l'opprimeva e sperperandone ed ap-

propriandosene le ricchezze, insultava alla sventurata Italia.

Ma quel sonno non era sonno di morte, chè molti secoli di barbarici insulti e di schiavitù valsero a far tacere temporariamente, ma non a spegnere il genio italiano. Ora, qual è stata la tromba angelica che destò l'Italia dal suo languore e che in essa fece rinascere colla vita la prisca virtù degli avi?

È stato il grido di viva Carlo Alberto, viva Pio IX. Questo grido fu la scintilla elettrica che scosse Italia tutta e per cui il popolo italiano si elevò come un sol uomo alla rigenerazione della patria. Il popolo italiano, vedendo Carlo Alberto stringersi con Pio, ha creduto che l'ora della liberazione della patria era suonata, e sicuro della riuscita, sorse alla riscossa senza contare i nemici che doveva combattere, nè le difficoltà che aveva a sormontare.

E come il risorgimento d'Italia fu iniziato nel nome augusto di Dio e del Re, così a questo stesso concetto si ispirò sempre la politica nazionale italiana dal 1848 in poi.

A questo riguardo, io potrei fare molte citazioni; ma ne prescindo per amore di brevità, e perchè sarebbe inutile. Ognuno di noi sa che Cavour, questo Grande a cui è assicurata l'imperitura ammirazione e riconoscenza degli italiani, e quella plejade d'uomini illustri, che con lui e dopo di lui presero parte agli avvenimenti che prepararono e compirono il risorgimento italiano, ebbero per obiettivo costante della loro politica di innalzare l'edificio della nazionalità italiana sulla libertà e sulla religione, persuasi che essendo fondato sopra questa base adamantina, non vi sarebbe stato mai nè ira di nemico, nè vicissitudine di fortuna, capaci di farlo crollare, e che lo stesso tempo ad altro non avrebbe servito che a viemmeglio consolidarlo; e quale sia stato il risultato di questa politica lo dice la formazione di questo nostro Regno d'Italia, il quale, sebbene presentito dai nostri grandi, era stato finora l'ardente ma sterile desiderio di tanti secoli.

A questo punto, io mi permetto di fare un appello ai miei onorevoli Colleghi, e domando alla loro ragione, al loro patriottismo: è razionale, è conveniente disertare una bandiera che ha condotto l'Italia al trionfo e ad assidersi nel concerto delle grandi potenze europee, per seguirne un'altra diversa, un'altra che

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

non si ispira a quel sistema di larga libertà civile e religiosa che è il concetto ed il portato del nostro nazionale risorgimento?

Per mio conto dichiaro che non posso accettare questa bandiera; essa non è la bandiera colla quale si è fatta l'Italia; essa cambia, nei rapporti tra lo Stato e la Chiesa, l'antica divisa di libertà e di conciliazione in quella di repressione e di lotta.

La lotta tra Stato e Chiesa fu sempre e dappertutto causa di grandi calamità; ma in Italia essa prenderebbe conseguenze ancora più terribili.

In Italia il sentimento patrio si congiunge col sentimento religioso. L'italiano ha la religione della patria e la religione della fede. Questa doppia religione forma il carattere distintivo del genio italiano, di quel genio che splendendo un giorno in faccia alle genti ha fatto cadere dai loro occhi le tenebre dell'errore ed ha composto a civiltà le loro mani e i loro cuori atteggiati all'omicidio, al mas-sacro.

Per l'italiano l'affetto a Dio è un dovere ed un bisogno come l'affetto alla patria. Egli ama Dio perchè è il suo autore, è l'autore dell'universo; ama la patria perchè Dio istillò nel suo petto questo amore potente, inestinguibile. Dio e Patria, ecco l'essenza, la caratteristica del genio italiano, ecco l'origine ed il segreto per cui la stella d'Italia in un modo o nell'altro irradiò sempre di sua luce il mondo e non conosce tramonto.

Coloro che eccitano alla guerra contro la religione dei nostri padri, vogliono conoscere, quando la patria pericola, quale coraggio, quale eroismo ispiri questa religione? Sui campi lombardi i soldati della famosa lega, vedendo avanzarsi l'oste nemica, s'inginocchiarono, chiesero a Dio la vittoria e si alzarono non uomini ma leoni. Vogliono sapere come gl'italiani in tutti i tempi ricambiarono la religione de'suoi benefizî? Mirino i mille monumenti che sono e per sempre saranno l'ammirazione del mondo.

Il grido pertanto di guerra alla Chiesa, in Italia sarebbe non solo contrario alla sua costituzione politica, ma un grido selvaggio, un attentato a ciò che vi ha di più caro e di più sacro agli affetti, alle tradizioni, al genio, alla gloria, all'esistenza stessa di popolo che la

provvidenza ha privilegiato sopra ogn'altro nel sentimento del bello e nella vigoria del pensiero. Ma dicono i fautori del progetto di legge: Voi esagerate, questo progetto non è una voce di guerra alla Chiesa ed al clero; è la riproduzione di disposizioni identiche a quelle che già conteneva il Codice penale italiano in vigore; disposizioni che non avevano sollevato ostacoli sia nel loro esame teoretico, sia nella loro applicazione; disposizioni che è urgente di ripristinare a difesa dell'Italia contro il clero. — Anzitutto qui potrei chiedere: È questo il linguaggio di tutti coloro che sostengono il progetto di legge? O tra essi non vi sono alcuni che con tutta franchezza dichiarano che approvano il progetto di legge perchè scorgono in esso un primo passo per arrivare a quell'intento a cui aspirano, cioè alla distruzione di ogni sentimento religioso e di ogni culto? Se io ho accennato a costoro, non è per raccogliere le loro parole e molto meno per rispondervi.

A costoro hanno già risposto i popoli di tutti i tempi, i quali distinti e diversi per lingua, per costume, per civiltà, sono però tutti concordi nel riconoscere e nell'ammettere che finchè vi sarà il mondo, è necessario che vi sia Dio suo autore, che una società bene ordinata senza religione non può sussistere, che mai è stato grande un popolo senza fede. Agli altri sostenitori poi della legge, tra'quali sono uomini insigni per dottrina e per patriottismo, dico: no, io non esagero. Esagererei quando (alto proclamato che la buona armonia dei due poteri, spirituale e civile, è indispensabile al ben essere della Società ed al regolare andamento delle cose, se, questa armonia viene turbata, se uno dei poteri commette delle usurpazioni a danno dell'altro) io dicessi che non sono necessari dei rimedi per contenere ognuno nei giusti limiti. Esagererei, quando le prerogative di rispetto, di dignità, d'indipendenza, che sono dovute alla Chiesa e al sacerdozio, per me si estendessero fino al punto da lasciare inerme il Governo contro gli attacchi previsti dalle disposizioni della legge in discussione. Ma io ciò non affermo, anzi non faccio nemmeno oggetto delle mie censure queste disposizioni in sè considerate.

So che per molti questa legge importa la violazione della legge delle guarentigie e che per altri essa è ingiusta, inutile e non in concordanza coi principî fondamentali del nostro diritto pub-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

blico. Ma io mi sono prefisso di fare astrazione da tutte le considerazioni che militano contro la legge; che combatto, non in sè, ma pel principio che la informa, a mio avviso contrario alle teorie di Cavour ed alle tradizioni della nostra politica costituzionale, e pel modo e per le circostanze nelle quali si vuol fare la legge stessa; modo e circostanze che danno anch'esse a questa legge la nota ed il significato di misura repressiva e restrittiva di libertà.

È necessario il dirlo? L'Italia dopo l'occupazione di Roma versa in condizioni speciali verso la Chiesa ed il clero: d'onde una questione ardua e delicata.

La legge delle guarentigie fu ispirata dal desiderio di conciliare tutti gli interessi, di calmare tutte le inquietudini. Lo scopo di questa legge fu raggiunto in parte nella maggior parte; ma qualche dubbio e qualche incertezza sussiste tuttora; e mentre la controversia ancora si agita e la polemica ancora non tace, taluni fatti di questi ultimi tempi hanno anche inaspriato la situazione. Questo inasprimento poi ha trovato un ampio alimento nella fisionomia assunta dalla discussione. Certi discorsi hanno avuto il più triste risultato e il più doloroso rimbombo.

D'altra parte, come osserva benissimo l'Ufficio Centrale nella sua dotta, lucida ed elegante Relazione, perchè non si è aspettata la discussione dell'intero Codice penale per introdurre queste disposizioni? Eravi forse pericolo nell'attendere pochi mesi?

L'egregio Senatore Amari, parlando in difesa del progetto di legge, ha detto: dal momento che le disposizioni di questo progetto di legge furono tolte di peso dal Codice penale, vale lo stesso che siano riprodotte in esso, ovvero che siano raccolte in una legge speciale.

Ma la differenza esiste ed è grave; a parte che nel Codice penale era stabilita una penalità diversa, il Codice, ossia la legge generale, contempla la possibilità del reato, mentre la legge specialmente ha il suo fondamento nel reato già esistente.

Ora, se una cosa è scevra di offesa, lo stesso non può dirsi dell'altra, e l'offesa diventa certamente maggiore quando il colpito è un intero ordine di cittadini collocati per la loro missione vindici della pubblica morale.

Del resto, a che giova dissimularcelo? coloro

che sostengono la convenienza e la necessità del progetto di legge in discussione, hanno la persuasione che il clero sia il nemico irreconciliabile dell'unità e libertà d'Italia, che egli si adoperi a tutt'uomo per distruggerla, e che siavi pericolo possa riescire nella deplorabilissima impresa, se l'Italia sollecita e risoluta non corre alla difesa, se con questa legge, e colle altre che si fanno sperare, non si reprime l'audacia di questo clero liberticida ed anti-italiano.

Il progetto di legge è l'espressione e lo sfogo di questi sentimenti. Esso è veramente il segnale della lotta fra la Chiesa e lo Stato, lotta per la quale si vogliono e si domandano le armi.

Le concederemo noi? Pel bene della nazione spero di no.

Primieramente, se si esamina la condotta del clero in Italia e si giudica colla mano sulla coscienza secondo le azioni, non secondo le intenzioni, gli è forza confessare che in generale esso non è animato dai sentimenti ostili verso la patria che gli si attribuiscono. Il Senatore Amari diceva a questo riguardo: « I soldati stanno quieti, ma i capitani agiscono. » Un giornale di questa capitale ha pubblicato il compendio delle lettere pastorali dei vescovi d'Italia per la decorsa quaresima; io ho voluto leggere il compendio delle lettere pastorali di questi vescovi che sono appunto i *capitani*, cioè i maestri ed i duci del clero; ebbene, in esse ho trovato massime di sana morale, guarentigie sicure di ordine, ma non abusi da punire. Nè con maggior fondamento egli invocava come prova dell'ostilità del clero l'agitazione detta clericale, ed a cui vuoi abbia dato motivo l'ultima allocuzione del Pontefice.

È noto che questa agitazione fu prodotta dalla legge che si sta discutendo. Essa poi, presso di noi, consiste nelle pretese colle quali alcuni si fanno ad esprimere i loro apprezzamenti sul merito dell'attuale progetto, apprezzamenti che, riferendosi a disposizioni che ancora non hanno il carattere di legge, non possono elevar dubbio sulla loro legalità; e quando da taluno si facesse uso di mezzi illegali, il suo operato non troverebbe certo fondamento nella citata allocuzione, la quale non ha provocato, nè poteva provocare all'insubordinazione ed alla rivolta.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

Senatore AMARI. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore AIRENTI. Sta dunque ciò che affermo in primo luogo, che cioè il fatto non giustifica che il clero in Italia cospiri contro l'ordine stabilito.

In secondo luogo, armi del genere di questo progetto di legge o sono armi spuntate prima di entrare nell'arsenale dello zelo imprudente degli uni e della temerità sconveniente degli altri, o sono armi fatali che possono uccidere la causa che si ha in mira di difendere.

V'ha un'arme per difendere e rendere invincibile la causa dell'unità italiana contro tutti gli attacchi; ed è di tenere sempre alta ed inviolata quella bandiera che di acquisto in acquisto portò l'Italia alla sua unificazione; bandiera su cui sono scritti i principî delle nostre libertà e, tra questi, quello di libera Chiesa in libero Stato; bandiera di libertà, di amore, di legge uguale per tutti e alla quale tutti, pur conservando libertà di pensiero e di credenza, debbono negli atti essere ossequenti.

Io non so che cosa debba dire di noi il mondo che ci guarda e ci giudica.

Noi non avemmo paura del clero quando si trovava nella pienezza della sua possanza temporale, e abbiamo fatta l'Italia! — lo temiamo ora che è tanto meno forte!

Come spiegare un fatto così strano? Esso non si spiega certo coll'attitudine ostile del clero che, come già si disse, in Italia non esiste affatto o in proporzioni così minime che non vale la pena di occuparsene.

Una sola spiegazione si presenta possibile, ed è la seguente: la Chiesa non ha ancora rinunciato al potere temporale. La questione del potere temporale, quale risulta allo stato delle cose, è una questione difficile, spinosa, e che solo il tempo può risolvere; ed il tempo la risolverà certamente a favore dell'Italia, se essa persevererà pertinace ed immutabile in quei principî di libertà, in nome dei quali è risorta politicamente, e che, giunta al compimento delle sue aspirazioni, ha maggiori il dovere e l'interesse di affermare e di applicare; se soprattutto non si vorrà risolverla colla forza e colla violenza. Io non dirò che cosa sia la Chiesa cattolica. Ciò mi obbligherebbe ad oltrepassare quei limiti che mi sono prefissi, e sarebbe anche un compito superiore alle mie

forze. Dico solo che essa è elemento di ordine e di civiltà; che anzi fu essa che altre volte salvò il patrimonio delle lettere, delle scienze, delle arti, ed ha operato l'incivilimento del mondo. Dico, che se la Chiesa, seguendo il suo costume tradizionale di lungamente maturare le proprie decisioni, si raccoglie e pensa al gran problema del potere temporale, l'Italia, battendo sempre la via della libertà e della conciliazione, finirà per ottenere ciò che la Chiesa le può concedere, perchè la religione cattolica, cosa divina, non sta nel potere temporale.

Signori, abbastanza ho abusato della vostra indulgenza, ed è tempo omai che ponga termine a questo mio qualsiasi dire. Lasciate che nel finire esprima una mia cara, una mia profonda emozione.

La prima volta che io venni a Roma, entrando in quest'alma città, in quest'antica regione del mondo, sapete cosa ha commosso più fortemente, cosa ha fatto palpitare più dolcemente il mio cuore? È stato il vedere sul glorioso Campidoglio sventolare il vessillo dell'Italia a lato a quello della croce. Essi vi stanno tuttora tutti e due. Possano rimanervi per sempre! Che mai non ne abbia a discendere nè l'uno nè l'altro!

PRESIDENTE. La parola spetterebbe al Senatore Cannizzaro, iscritto per parlare in favore; ma il Senatore Amari chiese la parola per un fatto personale; do quindi la parola all'on. Amari.

Senatore AMARI. Non tema il Senato che io voglia prender la palla al balzo e fare un discorso; no, potrebbe essere troppo lungo e non è nelle mie abitudini nè nelle mie facoltà di farlo così.

Voglio solo rispondere all'onorevole preopinante il quale ha tacciato d'inesattezza alcune parole del mio discorso di sabato passato. Alludendo all'attuale posizione dei partigiani del potere temporale, io dissi, con una figura molto ovvia, che se i soldati stavano fermi, i capitani non dormivano.

Per provare la mia inesattezza, l'onorevole preopinante ha allegato le mansuetissime pastorali messe fuori dai vescovi d'Italia nell'ultima quaresima, e in generale la condotta che tengono adesso tutti i vescovi del nostro paese.

Io dichiaro che col titolo di capitani non intendeva mica designare i vescovi italiani; i capitani di questa fazione, i più acerbi, i più molesti accusatori del nostro Governo e della nostra nazione non sono certamente i nostri vescovi; i principali capitani dell'oste sono oltremonti; e certamente essi non dormono. Se io potessi leggervi tutti gli articoli dei giornali che da un mese a questa parte parlano con soddisfazione o con rammarico della violenta agitazione clericale che ferve oltremonti, vi dimostrerei che i capitani non dormono, e che le parole di un' allocuzione, alla quale l'onorevole preopinante ha alluso, non sono tanto innocenti quanto egli dice.

Con quelle parole par che si voglia assolutamente spingere tutti i cattolici del mondo a fare pressione sopra i loro Governi perchè questi premessero sul Governo italiano, sulla nazione italiana, e ci obbligassero a rigettare questa legge e qualunque altra che non piaccia a loro.

Ora, io domando, o Signori, che significa questo? Non significa una provocazione alla guerra contro l'Italia? In qual maniera i Governi esteri possono obbligare l'Italia a cambiare la sua linea di condotta, dettarci una legge piuttosto che un'altra, oppure farci rimaner dal sanzionare una legge? Sono forse le persuasioni amichevoli quelle che riescono in casi simili?

Per avventura quel tentativo inconsulto ha trovato ostacolo nella saviezza delle nazioni, e nella persuasione generale dell'Europa, che la nostra venuta a Roma è servizio reso alla civiltà del genere umano. E però alcuni Governi esteri non solo non hanno ascoltato quelle istigazioni, ma hanno ripreso i vescovi e i prelati che volevano provocare il fanatico zelo dei partigiani.

Ho dunque diritto a sostenere che le mie parole sono state veraci e lontane da ogni esagerazione e che io ho guardata la situazione in un punto di vista forse più giusto di quello che non permettano all'onorevole preopinante i suoi, d'altronde lodevolissimi, sentimenti religiosi.

Senatore AIRENTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Se è per un fatto personale, ha facoltà di parlare.

Senatore AIRENTI. Il Senatore Amari mi pare

pronunziasse, parlando del clero, le parole *capitani* senza distinzione di sorta, per cui, trattandosi di una legge fatta per l'Italia, credeva che le sue parole fossero rivolte ai capitani, ossia ai vescovi d'Italia. Ora, egli dice che intese parlare di capitani di altre nazioni. Prendo atto con piacere della dichiarazione, la quale conferma la tranquillità del clero italiano e la conseguente inopportunità della legge, ch'è precisamente quanto ho avuto l'onore di sostenere avanti al Senato.

In ordine poi alle agitazioni relative al clero di altri paesi, esse sono l'opera di semplici privati; e non mi pare dignitoso raccoglierle e presentarle all'Italia. Sarebbe tutt'altra cosa quando fossero sorrette dai Governi. Ma non credo vi sia nessuna estera potenza la quale pretenda immischiarsi nelle cose nostre interne. E se simili pretese si producessero, ciò che non è possibile, si persuada l'onorevole Senatore Amari che non sarei certo io che consiglierei di tollerarle. In questo caso, Governo, Parlamento, paese, tutti egualmente teneri e solleciti del decoro e della dignità della nazione, saprebbero fare il loro dovere.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Incomincerò brevemente da una sincera confessione.

Anche io dividevo l'avviso ora sostenuto dall'Ufficio Centrale, cioè che a reprimere i reati provenienti dagli abusi dei ministri dei culti si sarebbe meglio provveduto nel Codice penale anzichè in una legge speciale e staccata. Io allora non credeva vi fosse urgenza di colmare questa lacuna della nostra legislazione penale.

Assorto forse in altri studi, non mi avvedevo di questo lavoro che ferve ora più che mai nelle file dei nostri nemici.

Aveva potuto molto nell'animo mio la considerazione che questo affrettarsi ad accogliere una legge speciale avrebbe potuto essere interpretato come un atto di insolita sfiducia da un numeroso ceto di cittadini, fra i quali non pochi amici dell'unità e della libertà nazionale.

Sì, o Signori, io non posso dimenticare che molti sacerdoti cooperarono grandemente al nostro risorgimento. Io non posso dimenticare che molti di essi furono i nostri maestri che posero nel nostro animo il primo germe del-

l'amore della libertà, dell'indipendenza e dell'unità italiana.

Io non ignoro che molti di costoro gemono e deplorano l'uso che vuol farsi dell'armi religiose a danno della patria più assai di noi; e senza uscire dal grembo della Chiesa si sono affaticati e si affaticano tuttavia a deviare o smorzare i colpi che dall'alto della piramide ecclesiastica si rivolgono contro le fondamenta del nostro edificio politico.

Questo fatto mi pare sia la vera spiegazione di quello che è parso miracolo, cioè che in provincie non solo religiose ma superstiziose, l'opera della setta nera, l'opera della fazione reazionaria sotto il manto religioso è riuscita relativamente innocua. Questa credo sia la vera spiegazione piuttosto che gl'insegnamenti di Dante e le tradizioni delle Repubbliche italiane che non arrivano laggiù dove l'azione del clero arriva e può giovarci e nuocerci. Ma io non potevo lusingarmi che questo stato di cose sarebbe durato.

Io so, o Signori, che in alcune diocesi italiane, specialmente di quelle regioni dove si osa proclamare ad alta voce che non è legittima la unificazione italiana sorta dal suffragio universale, in quelle diocesi da più anni ferve un lavoro continuo di depurazione politica del clero cattolico; tutti quegli onesti sacerdoti che volevano associare i doveri della religione col culto della patria, sono stati messi in disparte o resi impotenti, sono stati sostituiti da una mano di giovani preti, allevati in vivai di reazione a solo fine di diventare ciechi e docili strumenti dei disegni tutt'altro che religiosi, dei disegni politici della Curia di Roma.

Io prego gli onor. miei Colleghi a non giudicare esagerate queste mie osservazioni; forse un giorno saremo costretti a fare una inchiesta parlamentare sull'azione esercitata dal clero cattolico in certe diocesi, ed allora vedrete quanto quest'azione è sovversiva dei principi fondamentali delle nostre istituzioni; vi prego altresì di non giudicare dall'indirizzo che il clero cattolico ha ricevuto in quelle regioni nelle quali riconosce la legittimità del Governo, dalla condotta che tiene là dove non riconosce la legittimità di ciò che è stato decretato dalla volontà nazionale.

Io dunque prevedeva che, come quest'opera di depurazione sarebbe progredita, così la no-

stra vigilanza avrebbe dovuto raddoppiare, ed avremmo dovuto preparare i mezzi di difesa, non per aggredire nel campo spirituale la Chiesa, ma per impedire che essa nuocesse nel campo puramente politico.

Io in verità non aveva creduto che questo bisogno di affrettarsi ad impugnare le armi fosse così urgente.

I fatti che sono avvenuti dalla prima discussione della medesima nell'altro ramo del Parlamento a quest'oggi, mi hanno interamente convinto che è tempo di reprimere, se non altro di prepararsi a reprimere. Non crediate che questo appello allo intervento straniero a danno dell'Italia sia un atto isolato e che non sia accompagnato da ordini di raddoppiare quel lavoro di lima, che da più anni si fa con maggiore o minore energia nel credito delle nostre istituzioni. Questo lavoro di lima è raddoppiato là dove più preme che abbia il suo effetto.

Io non vi farò una descrizione di quale sia lo stato della opinione cagionato da questo lavoro in quelle parti cui ho accennato.

Io fui testimone, Signori, di tutto ciò che preparò quei tristi avvenimenti del 1866, quando alcuni campagnoli del distretto di Palermo insorsero precisamente nel momento che l'armata italiana era rivolta contro lo straniero; e so che un lento lavoro fu fatto, lavoro che si va ripetendo attualmente, rivolto a screditare continuamente il Governo; non solo dipingendolo come spogliatore ed oppressore, ma mostrandolo impotente colle prove tratte dalla impunità di chi l'oltraggiava.

Questo raddoppiamento di lavoro di lima sul credito delle nostre istituzioni (io non so se sia stato osservato, ma è cosa che si ripete nella storia), coincide con lo risvegliarsi della setta rossa.

Coincidenza fortuita, Signori, o tacito accordo che qualche volta avviene tra le sette.

Fatto sta che in quelle medesime provincie dove la setta nera si risveglia, la setta rossa fa i suoi primi tentativi; e là arrola soldati del disordine, dell'anarchia, qualunque sia la bandiera.

Io credo dunque che sia venuto il tempo di difendersi dalla setta nera e dalla setta rossa; le quali agiscono d'accordo spesse volte incon-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

sapevolmente, spesse volte per segreti ed oscurissimi legami a noi ignoti.

Allo stato delle cose io credo oggi utile discutere e votare la legge proposta, emendata se occorre; credo soprattutto di dannosissimo effetto il rimandarne la discussione a termine lontanissimo, locchè equivarrebbe a rigettarla, e rigettarla in maniera indiretta, ciò che mi pare meno decoroso del rigetto diretto ed aperto.

Io non tanto considero, o Signori, l'effetto di questa legge per le disposizioni particolari che contiene, quanto perchè essa darà l'occasione di manifestare il fermo proponimento dei poteri costituiti dello Stato di reprimere con i modi che converranno la fazione clericale quando volesse rivolgere le armi religiose a danno della patria. Questa manifestazione sarà di un ottimo effetto.

Avete visto che appena per l'attitudine iniziata dal Ministero precedente e proseguita dall'attuale non si dubitò della ferma intenzione di usare le facoltà che le leggi hanno conservato al Governo civile, la più gran parte del clero si è affrettato ad essere ossequiente alla legge.

Or bene, siate sicuri che il medesimo effetto si produrrà quando penetrerà il convincimento che la votazione di questa legge non è che il primo passo fatto, e che non ci fermeremo qui, se la difesa della patria richiederà misure più energiche, provvedimenti di maggiore effetto. I membri di queste sette, vestiti da chierici, ciechi strumenti di disegni politici parricidi, si conterranno dentro certi limiti; non li faremo amici, non li convertiremo, ma li renderemo certamente più cauti. Ebbene, questo è già un grandissimo guadagno; il solo non sfidare a viso aperto con la sicurezza dell'impunità le autorità civili produrrà nelle popolazioni un effetto salutare. Vi sono alcune popolazioni, nelle quali l'affetto al Governo ed alle istituzioni non si scalza tanto mostrando il Governo come tiranno, quanto mostrandolo debole e impotente. Vi sono delle popolazioni, nelle quali il primo sentimento che bisogna coltivare è quello che lo Stato si sa fare obbedire, si sa fare rispettare. Ora, quando queste popolazioni vedono il prete insultare senza limite, senza nessun timore, le leggi e le autorità, si fanno un'idea del *Re Travicello*, e certa gente non stima il *Re Travicello*. Questo

fu il sentimento che si ispirò nelle popolazioni delle campagne delle provincie di Sicilia prima del 1866. Non si dipinse tanto il Governo come forte ed oppressore, quanto come debole ed impotente, profittando che le forze, le cure e l'attenzione del Governo erano tutte rivolte alla guerra, e che egli non aveva potuto sopprimere alcuni primi disordini.

All'incontro, o Signori, una legge giusta e più d'ogni altra cosa, il proponimento di provvedere, non oltrepassando mai i limiti della giustizia, alla difesa contro queste illegittime e indebite aggressioni di una fazione del clero, siatene sicuri che darà un po' di coraggio ai buoni sacerdoti. Mentre l'effetto che verrebbe prodotto rimandando la discussione di questa legge alle calende greche, che così sarebbe rimandandola alla discussione del Codice penale, l'effetto, dico, sarebbe deplorabile.

Le intenzioni dell'Ufficio Centrale sono leali, non dico diversamente; ma bisogna considerare il modo come sarà interpretato l'ordine del giorno proposto. Da alcuni sarà certamente interpretato che alla fine il Governo italiano sa che col clero non c'è da sperare nè da temere; che non vale la pena di occuparsi delle loro azioni, che i loro membri non ci possono nè giovare nè nuocere; che l'Italia è una nazione d'indifferenti e via discorrendo. Queste ed altre simili interpretazioni sono grossi errori. Io in ciò divido l'opinione dell'onorevole preopinante: l'Italia è tutt'altro che una nazione d'indifferenti. Le popolazioni italiane sono religiose, sono cattoliche; e guai se noi oltrepassassimo i limiti per difendere le nostre istituzioni e volessimo entrare in cose che toccano il santuario della coscienza! Ci disinganneremmo su questa supposta indifferenza.

Dunque da alcuni l'ordine del giorno proposto, se fosse accettato, sarebbe interpretato come se voi non vi curaste del clero; da alcuni altri invece sarebbe interpretato come effetto delle pressioni che la Curia romana vi ha fatte con questo rumore che ha levato all'estero: e questo sarebbe l'effetto più nocivo, giacchè quella fazione clericale che noi dobbiamo combattere mira ad ottenere precisamente questo scopo; di far nascere in alcune popolazioni il convincimento che la Curia romana è assai più potente di noi anche nel campo temporale. E questa sarebbe una delle occasioni per la

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

quale questa opinione si diffonderebbe con le migliori apparenze di verità; ed i pochi buoni preti, che tuttora ci si conservarono fedeli, rimarranno completamente scoraggiati da questo abbandono assoluto nel proteggerli, imperocchè l'abbandono nel proteggere e l'abbandono nel reprimere producono gli stessi effetti.

Io non vorrei ripetere qui il risultato di conversazioni avute con diversi membri del clero, con alcuni di quegli amici che cooperarono non dico all'insurrezione, giacchè questa non è il campo del clero, ma alla diffusione nelle popolazioni dell'idea di nazionalità; dirò soltanto che dopo le leggi del 1871 alcuni di loro mi dissero: Ebbene, voi ci avete da un lato non solo tolte le antiche guarentigie che ci davano una certa indipendenza (guarentigie che erano ancora più solenni ed energiche in quelle provincie a cui essi appartengono), ma avete anche eliminato dalla nostra legislazione qualunque cosa che poteva frenare, ed avete fatto intendere ed implicitamente detto al clero che il vescovo ha il diritto di comandare senza limiti, ed il prete il dovere di ubbidire, anche nelle cose al di là della sfera puramente religiosa.

Questo concetto si è diffuso molto, ed una delle principali ragioni della sua diffusione sta che nella vostra legislazione civile e penale vi siete man mano ritirati sino a lasciare senza alcuna efficacia la seconda parte dell'articolo 17 della così detta legge delle guarentigie, che dice, che anche nel campo spirituale e disciplinare vi possono essere delle azioni le quali costituiscono dei veri reati. Ebbene, voi avete voluto completamente abbandonare questo campo. Ora, mentre questo ha dato coraggio e baldanza alla setta nera, ha fatto perdere qualunque coraggio ai pochi buoni sacerdoti che restano.

Parlo sempre di alcune diocesi, giacchè in altre quest'opera di depurazione politica non ha progredito e in molte altre fortunatamente non è ancora neppure incominciata.

Per evitare tali nocivi effetti io credo che da parte nostra non si debba esitare e temporeggiare; si debba anzi intraprendere la discussione di questa legge, e si debba intraprendere con animo perfettamente libero da ogni preoccupazione, come si suole far sempre da noi; si debba cioè provvedere allo scopo che questa legge si propone, senza violare i principi che

hanno informato la legge detta delle guarentigie papali.

Tra i motivi che l'Ufficio Centrale ha posto innanzi al Senato ve ne sono parecchi i quali escono dalla questione pregiudiziale ed entrano nel merito del progetto di legge stesso. Fra questi motivi uno dei principali cui si accenna è il seguente: non vi è urgenza di questo progetto di legge perchè il Codice penale attualmente in vigore provvede sufficientemente, quindi questo progetto di legge è superfluo.

Signori Senatori: io non entrerò nell'esame della nostra legislazione per rilevare che cosa ci manchi; io non sono un giureconsulto, non potrei quindi fare questo esame con sufficiente autorità. Io posso però rammentarvi come al Senato, in occasione della discussione del nuovo Codice penale, l'onorevole Vigliani allora Ministro Guardasigilli (insieme ad un aiuto che aveva nella discussione) ha precisamente dimostrato che la legge del 5 giugno 1871 aveva lasciato una lacuna nella nostra legislazione penale.

Ebbene, o Signori, in mezzo a tanti giureconsulti che sedevano in quest'Assemblea, io non udii nessuno che sorgesse a dire: La lacuna non esiste.

Tutti convennero che esiste la lacuna nella nostra legislazione penale, tutti convennero che bisognava provvedervi, e sollecitamente. Si fece ampia e lunga discussione sui modi di provvedervi.

Chi voleva un magistrato speciale per i membri del clero, chi voleva la multa pecuniaria, e chi finalmente voleva l'esilio, pena, secondo me, la più efficace. Si discusse lungamente del modo di punire questi abusi, compresi quelli considerati nell'articolo primo, come ha pure narrato l'on. Senatore Borgatti.

Se l'Ufficio Centrale crede doversi dare oggi una smentita a ciò che fu allora affermato dal Guardasigilli ed accettato da tutto il Senato, deve allora fare tutt'altra proposta di quella che fece.

Se la legge vigente provvede abbastanza, perchè volete rimandare l'esame di questo progetto ad altro tempo? L'unica conclusione logica sarebbe stata quella di proporne l'assoluta rigetto.

L'Ufficio Centrale ricorre ad altre argomen-

tazioni, e fra queste havvi quella della libertà della Chiesa.

Io non ripeterò le cose dette dall'on. Senatore Borgatti.

Durante il suo discorso mi vennero alla memoria alcune cose dette dal Bentham nel suo classico libro *Sui sofismi politici e parlamentari*, uno dei libri che studiai più attentamente nella mia giovinezza.

Corsi a prendere questo libro. Udite ciò che egli dice, poichè mi pare che calzi a meraviglia all'argomento della nostra discussione.

Egli pone l'invocazione dei diritti della Chiesa in due categorie di sofismi, cioè tra quelli di vaghe generalità, e tra quelli di idoli allegorici; e dice:

« La parola Chiesa è particolarmente adatta all'uso di sofisma, perchè agli elementi di confusione che divide colle parole Governo, legge, ecc., ne aggiunge altri che gli sono propri. »

Ecco le varie significazioni che si danno alla parola Chiesa:

1. Monumento per il culto;
2. Ufficiali del culto;
3. Popolo di credenti;
4. Autorità superiori ecclesiastiche;
5. Regole e costumi concernenti le cerimonie religiose.

L'espressione libertà della Chiesa non è di quelle, che, appena annunziate, ciascun capisce cosa vi si contiene. È difficile segnarne i contorni, e per ben definirla bisogna di un lungo e dettagliato discorso. È una di quelle espressioni che non si definiscono, perchè per definirle talvolta bisogna andare a tutti i dettagli per indicarle precisamente.

Finalmente si è voluto spingere a rigettare, dirò, con una forma coperta, la legge attuale; e si scelse una forma coperta per fare onore ai precedenti del Senato che ha votato quegli articoli.

Si dice che questa legge sarebbe contraria alla nostra politica interna ed esterna. La Relazione ha ricordato alcune comunicazioni fatte dal nostro Ministro degli Esteri ai Governi esteri. Ciò potrebbe far nascere l'equivoco che l'Italia si impegnò di garantire completamente l'indipendenza non solo del pontefice; ma anche quella della Chiesa nel suo interno. Ma quelle comunicazioni non furono che notizie che si

danno a potenze amiche per dimostrare come era conforme ai principî di tutta la nostra legislazione la libertà del pontefice nelle sue relazioni coi cattolici stranieri. Nella Relazione confesso che non vi è nulla che affermi di aver noi preso impegni formali su cose riguardanti la legislazione interna; ma la coincidenza dell'agitazione clericale potrebbe far nascere l'equivoco.

Certamente l'onorevole Relatore Lampertico scrisse la sua Relazione prima che i cattolici stranieri avessero manifestato la pretesa di fare intervenire i loro Governi nella nostra legislazione interna.

La violazione di questo supposto impegno è stato il pretesto per implorare le armi straniere nientemeno che alla restaurazione del potere temporale del pontefice, come la sola guarentigia possibile della sua indipendenza.

Io credo importante che da questa discussione l'equivoco sia tolto.

È vero che le grandi potenze hanno respinte le pretese di alcuni loro sudditi cattolici, ma qualche piccola forse....

Ad ogni modo io vedo che in questo l'Italia non può fare sussistere l'equivoco neppure nella mente di pochi; bisogna che ciascuno di noi abbia un concetto chiaro degli impegni che sono stati presi e dei limiti dei nostri doveri verso gli stranieri. Io non sono pubblicista tanto autorevole che le mie parole possano togliere ogni dubbio; esprimo solo l'opinione generale che la legge sulle guarentigie non costituisce nessun impegno formale colle potenze straniere.

È una legge interna: fu apertamente affermato nel Parlamento. Non vi ha dubbio però che i primi 13 articoli componenti il primo titolo sono impegni morali che l'Italia ha preso con tutti i popoli civili d'Europa, nè io direi di mancare mai a quegli impegni.

Non è solo nostro materiale e morale interesse mantenerli, ma è nostra gloria, rispettare e tutelare senza alcuna pressione straniera i diritti dei cattolici stranieri. Come noi respingeremmo qualunque ingerenza di essi nelle relazioni dei cattolici italiani col pontefice; così non sogniamo neppure ingerirci nelle loro relazioni col capo della Chiesa.

Quindi tutto ciò che riguarda la libertà del pontefice con le potenze estere, epperò

il primo titolo, cioè i primi 13 articoli della legge sulle guarentigie non forma un impegno formale, ma sibbene un impegno morale verso tutti i cattolici del mondo, al quale noi ci proponiamo di restare fedelissimi.

Non così è del contenuto del 2° titolo della legge suddetta, il quale riguarda le nostre relazioni colla Chiesa. Noi non ci siamo impegnati con nessuno di mantenere eternamente questa parte; noi siamo in diritto di mutarla senza che alcuno straniero se ne possa ingerire.

Non propongo io certamente ora di rinunciare al principio della libertà della Chiesa e di toccare la legge anche in questa parte. Io sono d'avviso che essa è bastantemente buona, nonostante i suoi inconvenienti.

Ma se un bel giorno la Chiesa si organizzasse in modo da obbligarci a mutar via per la difesa delle nostre istituzioni e della nostra libertà, il Parlamento farà ciò che gl' impone il dovere di difendere le istituzioni dello Stato.

Per ora stiamo nei limiti di questo secondo titolo della legge sulle guarentigie. Ma il progetto in esame, come ha dimostrato l'onorevole Borgatti, non modifica nulla in questa legge; sviluppa soltanto ed applica ciò che è previsto nell'art. 17 di esso.

Io sono perciò di avviso che bisogna affrontare la discussione della legge per raggiungere lo scopo che il Ministero si propone, vale a dire una difesa da quelli abusi del clero rivolti a scalzare le istituzioni dello Stato. Dentro questi limiti puramente bisogna tenersi, giacchè questo è lo scopo che la legge si propone. Si dovrà emendare, correggere tutto ciò che eccedesse questo scopo, ed anche aggiungere, laddove questo scopo non è completamente soddisfatto.

Io chiuderei queste mie considerazioni, ma desidererei prima di esprimere intero il mio pensiero.

Certamente io credo utile che questa manifestazione del fermo proponimento di reprimere (non dico la parola Chiesa) ma il partito clericale, ove abusando delle armi religiose attaccasse le nostre istituzioni, sia una cosa di effetto salutare, ma non credo che basti da sé sola a costituire quella che noi diremo politica ecclesiastica; da un lato noi rispetteremo completamente la libertà della Chiesa, e non vogliamo deviare da questa; abbiamo intrapresa

la prova, una prova difficile, non ci conviene di retrocedere, anche per nostro decoro.

I mezzi di difesa gli abbiamo nell'art. 17, ed io spero che saranno sufficienti in modo che noi possiamo dare all'Europa questo esempio d'incarnare completamente la prima volta nella maniera la più estesa questo nuovo principio della libertà della Chiesa. Non ostante questo, io credo che nell'insieme della politica, nell'insieme della legislazione, si debba fare qualche passo di più, non nel senso del reprimere. Nel reprimere faremo un passo man mano che il bisogno ci costringerà a fare; ma bisognerebbe fare qualche passo in altra direzione. Io credo che uno Stato ove si è pronunziata in alcune parti la divisione del clero cattolico, dal laicato, dalla società civile, sarà mio errore, ma credo che sia tutt'altro che Stato normale, e che sia tutt'altro che uno Stato che possa durare. Io credo che noi dobbiamo cercare tutti i modi di togliere questa completa divisione.

Pur troppo il partito clericale fomenta e mantiene questa divisione. Pur troppo quel lavoro di depurazione, di cui parlavo sopra, ci renderà l'opera difficile. Ma noi dobbiamo tentare tutti i modi perchè questa separazione tra il clero e le altre classi dei cittadini diminuisca anzichè crescere. Ora, a fianco dei mezzi repressivi giusti, quando nella legge attuale vi fosse qualche cosa che eccedesse i limiti della difesa, io da parte mia sono pronto ad eliminarla; ma, dico, sono tutt'altri i mezzi ai quali si dovrebbe ricorrere.

Ci sarebbe l'art. 18.

Ma questo è un labirinto nel quale ora ho paura di inoltrarmi. Credo però, che qualche altro provvedimento si dovrebbe adottare tendente ad impedire che si popoli la chiesa cattolica di quei nuovi preti ignoranti e fanatici che si allevano in alcune diocesi. Ciò ci obbligherà un giorno a misure di difesa che non vorremmo adoperare.

Io non vorrei che crediate che io voglia andare troppo in là. Mi duole che non essendo presente il Ministro di Istruzione Pubblica non mi convenga entrare nell'argomento dei seminari.

« Osservo soltanto che noi siamo andati guardando nella legge così detta delle guarentigie, quando si parlò di intervento dell'autorità ecclesiastica nei seminari; noi abbiamo detto,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

che nei seminari della diocesi di Roma, noi rinunciavamo a qualunque ingerenza dell'autorità ecclesiastica, il che vuol dire che l'abbiamo conservata in tutto il resto del Regno; ma quest'ingerenza dell'autorità scolastica nello stato attuale a che cosa serve?

Le ispezioni sono rese inefficaci, si può risparmiare la pena a chi le fa e a chi le riceve.

Io credo, Signori, che il Governo, che lo Stato abbia interesse che una classe numerosa di cittadini, come i sacerdoti, riceva un'educazione così completa come tutte le altre classi.

Voi vi interessate per la classe dei medici, degli avvocati, degli ingegneri, ecc., ai quali richiedete quella coltura generale di cui si fa prova colla licenza liceale.

Non vi dico richiedete ai preti la licenza liceale, non chiedo questo; ma chiedete ed ottenete che nei seminari il clero abbia una istruzione letteraria, scientifica aggiunta alla istruzione teologica. Perchè, quando avremo il prete che conosce i bisogni della civiltà moderna, e non ha i pregiudizi di abborrimento per tutto ciò che costituisce la società moderna, ebbene i più grandi pericoli saranno eliminati.

Nella legge napoletana, fatta dopo la rivoluzione, fu detto che si lasciava ai vescovi la direzione dei seminari, ma che lo Stato non rinunciava a sorvegliare che la istruzione letteraria e scientifica fosse data ai membri del clero.

La legge delle guarentigie non ha abolito questa legge.

Ha detto: l'autorità scolastica non interverrà nei soli seminari della diocesi di Roma, e annesse, ma interverrà in tutto il resto del Regno in quei limiti nei quali è diritto e dovere dello Stato.

Abbandonate un certo numero di fanciulli, i quali dai padri sono stati affidati al clero, ai vescovi, voi li abbandonate interamente, completamente alla direzione intellettuale che gli vogliono dare i vescovi. Ebbene, voi dovete intervenire come per tutti gli altri minori.

Conchiudo adunque che questa legge, ove occorra, con qualche modificazione, si possa votare anche come un mezzo di manifestare il proponimento di difenderci al momento che pare si accenni di volerci attaccare.

Ma nello stesso tempo altri provvedimenti debbono coordinarsi, perchè cessi questo stato di dualismo che la Curia di Roma vuole accrescere, e che è nostro interesse di diminuire il più che si può.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Caracciolo di Bella, in merito.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. L'ora inoltrata e la poca autorità della mia parola mi avvertono come io debba restringere il mio discorso in brevi confini, e posso assicurare il Senato che io non dimenticherò questa avvertenza che faccio a me stesso nel corso del mio ragionamento.

Non ho voluto per altro astenermi dall'esprimere a questa Assemblea alcuni miei convincimenti, che potranno per avventura indurre a votare in favore di questa legge coloro che sino all'ultim'ora forse ne siano stati dubbiosi.

Comincio dal dichiarare, o Signori, che io sono non solo uno dei più caldi fautori, ma anche un ammiratore della legge del 13 maggio 1871 delle guarentigie. Per mio avviso questa legge la quale sanziona un principio astratto di altissima libertà, che è quello precisamente che fu svolto con perspicua dottrina da uno dei primi filosofi moderni che questo consesso si vanta di avere fra i suoi membri, Terenzio Mamiani, nel capitolo 11 della sua *Teorica della religione e dello Stato*. Ma l'aver tradotto questo principio astratto in pratica, l'averlo compilato in articoli di legge per parte del Governo vi dimostra che l'Italia può dare ancora alle altre nazioni l'esempio delle più nobili iniziative di civiltà.

Questa è una gloria a cui noi non dobbiamo rinunciare, e soprattutto non deve rinunziarvi la presente Amministrazione, il partito che oggi trovasi al governo della cosa pubblica. In nome di qual principio venne esso al potere se non di quello che vuol limitato l'ingerimento dello Stato in tutte le parti della civiltà? Parrà strano che io alluda ad una questione ferroviaria a proposito della libertà della Chiesa.

Ma il principio di libertà della Chiesa ha ciò di particolare, che esso non è un elemento solo e sequestrato dagli altri che compongono il pubblico giure. Esso è parte integrante di tutto un sistema di completa libertà che la vuole non solo al centro, ma in tutte le parti della periferia sociale, che la vuole nell'insegnamento,

nel diritto di associazione, nelle amministrazioni locali; e sarebbe veramente cosa ingiusta ed iniqua se la libertà che si consente a tutti gli altri elementi civili, si volesse negare alla Chiesa la quale è certamente la parte più nobile dell'umano incivilimento, perciocchè ad essa si riferiscono gl'interessi morali e intellettuali della società. E se dessa ha ancora grande forza nella civiltà moderna, egli è appunto per questo, che essa è la sola forma di idealità rimasta alle generazioni positive e mercantili del tempo nostro, forma, se si vuole, offuscata e supertiziosa, ma pur la sola che ancora commuova le moltitudini.

Tutta la questione per me sta dunque in ciò. Se la legge che oggi si presenta alla sanzione del Senato sia o pur no in contraddizione, sia o pur no in armonia colla legge del 13 maggio detta delle guarentigie: dico subito che a me pare di no. La legge sulle guarentigie non era l'effetto di un contratto bilaterale, ma una concessione, un dono gratuito che dal Governo d'Italia si faceva a gente nemica, a gente la quale si poteva servire delle armi che noi gli abbandonavamo per combatterci, resa più forte, più pervicace appunto per le concessioni che noi le facevamo.

Era dunque mestieri che queste garanzie fossero perfezionate in qualche modo, e che fosse posto un freno ai chierici, i quali erano investiti di cosiffatta libertà, perchè non ne facessero uso avverso alle prerogative dello Stato.

Or bene, a questo difetto o lacuna che siasi della legge sulle guarentigie, provvide l'altra del 5 giugno 1871, presentata da quell'egregio uomo che teneva allora i sigilli dello Stato; ma secondo che a me pare, incompletamente, poichè ponendo un freno agli abusi che i chierici potevano fare della libertà in molte manifestazioni sociali, come sarebbe nella stampa, e nelle pubbliche assemblee, si rimase dal frenarli in tutto quello che riguarda l'esercizio del proprio ministero. E questo non adoperò al certo per negligenza, ma perchè voleva, secondo me, esageratamente o troppo largamente applicare questo principio di libertà.

È questo vuoto precisamente che vuol colmare la legge che oggi si discute in Senato, ed essa ben definisce a mio parere in che consista questa specie di abuso; esso consiste cioè nel-

l'offesa contro le leggi, contro le istituzioni dello Stato. L'esame delle leggi ecclesiastiche, delle leggi canoniche non riguarda punto il potere giudiziario nella repressione di questi abusi: esso è chiaramente e spiccatamente definito dall'articolo 1, che indica cioè quegli abusi, i quali sono contrari alle istituzioni dello Stato, in quanto che possono turbare la coscienza pubblica e la pace delle famiglie.

E badate, o Signori, che cosiffatto conturramento della coscienza pubblica e della pace delle famiglie nello stato presente della nostra società è quasi flagrante, imperocchè è certo un gran turbamento delle coscienze timorose il vedersi continuamente in conflitto, e l'essere continuamente astrette ad un'opzione dolorosa fra gli istituti della Chiesa e quelli del Governo nazionale.

Ora, a chi mai può appartenere la risoluzione di questi conflitti se non all'azione serena, imparziale del magistrato? Io comprendo che sovente sia cosa ardua lo stabilire i veri limiti di codesti conflitti, ma pure ritengo non siavi altra autorità, tranne il potere giudiziario, che possa risolverli.

E vorrà convenir meco l'illustre Relatore dell'Ufficio Centrale, che gli abusi dei quali ora parliamo nulla hanno a fare cogli *appelli di abuso* degli articoli organici del concordato, a malgrado delle preoccupazioni che lascia qua e là trasparire nella sua dotta ed eloquente scrittura, perciocchè tali abusi sono di natura affatto diversa, come quelli che appartengono al sistema preventivo e non al repressivo, e si deferiscono al potere amministrativo e non già al potere giudiziario.

La necessità di sopperire al difetto che io ho accennato della legge del 13 maggio 1871, fu sentita anche dall'onorevole Guardasigilli Vigliani, il quale propose alla sanzione del Senato alcuni articoli del Codice penale che erano intesi appunto al medesimo scopo di questa proposta; ed invero, rileggendo quegli articoli, li trovò del tutto conformi, meno lievi differenze, a quelli che oggi il Governo ci propone, meno che per l'articolo 4 e per secondo alinea del 5° articolo, in cui non si fa del resto altro che apporre delle sanzioni penali ad alcune contravvenzioni di regolamenti già proclamati. Ora, io oso dire che vado in una sentenza precisamente contraria a quella del-

l'Ufficio Centrale, il quale vorrebbe rimandare la discussione di questi provvedimenti penali alla discussione ed all'approvazione definitiva del Codice penale.

Per me dichiaro ampiamente e francamente che in condizioni politiche regolari, io non voterei queste disposizioni di legge in verun modo nè nel Codice penale nè in una legge speciale, perchè in massima, astrattamente e scientificamente esse sono contrarie a quei preannunciati di libertà comune, che da noi dev'essere rispettata. Ma credo che l'inserirla nel Codice penale così come propone la vostra Commissione, sia cosa anche più grave, sia cosa che si trova anche in più viva e manifesta contraddizione col principio di libertà. Nè ha forza nel mio animo l'argomento addotto dall'egregio Relatore, il quale dice come in un Codice questi provvedimenti, per severi che siano, abbiano certi corrispettivi, certi correttivi, che li rendono più accettabili, ma questi correttivi, questa reciproca temperanza dei diversi provvedimenti, delle diverse disposizioni di legge esistono o pur no nel Codice? Nel primo caso questa legge non li toglie via, non li abolisce; nel secondo non vieta che si possano inserire. E possono esser posti d'accordo con altra sanzione speciale, comechè questa sia scritta in altro foglio, ed abbia una forma estrinseca diversa. L'onorevole Relatore sa meglio di me che la codificazione non è una forma necessaria per conferire armonia ed unità alla materia delle disposizioni legislative, anzi secondo alcuni giureconsulti, come ognuno sa, non è la migliore.

Bisogna dunque piuttosto accettare questa legge speciale, anzichè introdurre tali disposizioni legislative nel Codice penale? Io porto opinione che una legge speciale sia meno contraria ai principî assoluti della libertà; una legge speciale può essere suggerita da considerazioni di urgenza eccezionali, una legge speciale può non avere che un'esecuzione temporaria, e quindi si può supporre, che cessate quelle condizioni speciali temporanee che la reclamarono, si possa ancora revocarla o con altri provvedimenti legali modificarla e temperarla.

Ristretta in questi ultimi termini la questione, resta solo il dubbio, se vi sieno in effetto le ragioni d'urgenza e di opportunità che con-

sigliano lo speciale provvedimento che oggi ci viene proposto dal Governo. È quindi mestieri, o Signori, di volgere alquanto lo sguardo indietro e di fare rapidissimamente un poco di storia.

Tutti hanno parlato della famosa formola del conte di Cavour, ed è impossibile il non farne parola in discussione che versa su questo argomento. Ma la sentenza di Camillo Cavour fu pronunciata nel 1861, 16 anni fa, e 16 anni sono un lungo tratto nella vita di qualunque generazione e soprattutto della nostra che *multum fecit dixitque, sudavit et alsit*. Molti di noi, oggi Senatori del Regno d'Italia, eravamo giovani a quel tempo, ed anche in politica avevamo le illusioni della gioventù: una di queste illusioni, non ne incresca al mio collega e vicino Senatore Airenti, fu precisamente quella del cattolicesimo liberale. Il dritto pubblico protestante è tutt'altro che liberale, esso è anzi assolutista, autoritario, come lo dimostrano i suoi più rinomati pubblicisti; il concetto della soggezione della Chiesa alla potestà laicale era il concetto fondamentale del giure ecclesiastico protestante. Nulla di più avverso alla libertà religiosa che le dottrine di Molina e di Tomasio, del Giannone, e di tutta la scuola regalista napoletana che si accostava all'insegnamento teologico della riforma.

E più severi furono ancora gli effetti del razionalismo filosofico del secolo XIX, che produsse la rivoluzione di Francia e la costituzione civile del clero.

E valga il vero! La nozione della libertà associata con la religione, la nozione del cattolicesimo liberale, nacque e fu insegnata dalla scuola cattolica, e fu in modo meraviglioso esposta dall'abate Lamennais nel suo famoso giornale *L'Avenir*, ed anzi la formola del Cavour si trova precisamente in quelle pagine: ed io le raccomando alla memoria dei miei Colleghi perchè ricordino quanto ci fosse di persuasivo e di attraente in quelle dottrine professate in seguito, con maggior deferenza alla Curia romana, dal Montalembert, dal Lacordaire. E chi di noi non rammenta i nomi di quei grandi Ecclesiastici Italiani che illustrarono la scienza e la patria sul cominciare di questo secolo? Chi di noi non rammenta che iniziarono quel movimento da cui ebbero origine le

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

riforme e le prime speranze concepite negli albori del pontificato di Pio IX?

Ma, o Signori, noi siamo ben lontani da quel tempo, da quell'orizzonte che pareva così luminoso e così sereno. Dal 1861 ad oggi molte cose avvennero, e lasciando stare tutto il resto, ricorderò solo il Sillabo, quella dichiarazione di guerra che la Curia di Roma fece agli ordini tutti della civiltà moderna.

Il conte Cavour era uomo pratico, e non tale da illudersi facilmente, e comprendeva bene che quella formola dialettica che egli aveva lanciata nella discussione non sarebbe stata accettata dal Vaticano, ma volle avere l'opinione pubblica per sè, volle denunciare alla pubblica opinione un partito il quale giungeva fin anco a ripudiare il bene proprio ove questo tornasse a beneficio comune. Io non starò a fare osservazioni e rimostranze che tornerebbero inopportune e forse non convenienti sopra fatti troppo gravi e di ordine troppo elevato.

La parola augusta del sommo pontefice, anche quando ci rampogna, noi dobbiamo considerarla come sacra e veneranda, nè io ardisco di commentarla; ma chi non vede in Italia o fuori i segni manifesti della cospirazione clericale, a dirlo col Gladstone, del *Vaticanesimo* che imperversa? Basta la lettura e la conoscenza più superficiale di quanto accade intorno a noi, basta la lettura dei pubblici fogli, per formarvene un concetto assai chiaro. Del resto l'onorevole Senatore Cannizzaro, col suo acume e colla sua esperienza, ve ne ha parlato molto ragguagliatamente. Dobbiamo noi per questo ritirarci dai nostri primi propositi? Dobbiamo noi lacerare la legge sulle guarentigie? Mai no. La politica, come tutte le altre cose di questo mondo, ha certi principî assoluti che non si debbono calpestare; e uno di questi principî assoluti è la libertà della Chiesa; ma questa libertà, o Signori, noi dobbiamo guar-

darla, noi dobbiamo difenderla e premunirla con altre speciali guarentigie contro chi mostra di volerne abusare a nostro danno.

Di qui è, Signori, che, tenendo saldi quei principî, noi tutti saremo d'accordo; io vi prego di respingere le conclusioni dell'Ufficio Centrale, che vorrebbe trasportare questi articoli alla discussione del Codice penale, e vi prego di accettarli così come ve li ha presentati l'illustre Ministro Guardasigilli, e lasciare libero il campo al Governo di rientrare nel diritto comune quando (e spero che questo tempo non sia troppo lontano, e che lo possiamo vedere noi stessi), quando la nostra nazionalità, il nostro vivere cittadino sarà composto per modo, se non da concordare del tutto fra loro i due poteri, da farli vivere almeno con una tranquilla e reciproca tolleranza.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Mauri.

Senatore MAURI. Sento che qualcuno, stante l'ora tarda, chiede che sia rinviata la discussione a domani. Io mi unisco a questi per pregare l'onorevole Presidente a voler rimandare la discussione a domani, e serbarmi per primo la parola.

PRESIDENTE. L'on. Senatore Mauri chiede sia rimandata la discussione a domani e sia lasciato a lui il turno della parola.

Chi è di questa opinione, voglia alzarsi.

(Approvato.)

L'ordine del giorno per la tornata che si terrà domani, alle 2, è il seguito della discussione del progetto di legge sulle disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero;

Maggiori spese per soddisfare ai bisogni ed agli impegni contratti da varie Biblioteche universitarie.

La seduta è sciolta (ore 6).